

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

N. 275

**ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 giugno 2025)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D 132/25*

Roma, 18 - 06 - 2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 26 maggio 2025, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita. Si evidenzia, in particolare, l'esigenza di acquisire il suddetto parere prima della sospensione feriale delle attività parlamentari, in ragione della necessità di disporre quanto prima, anche in favore di contribuenti e operatori del settore, di un quadro sistematico delle disposizioni vigenti, aggiornato sulla base dei più recenti interventi di attuazione della riforma fiscale.

Cordialmente,


Sen. Ignazio La Russa

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

TESTO UNICO IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

Relazione illustrativa

Il testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti è stato predisposto in attuazione dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

È stato, quindi, predisposto il decreto legislativo che approva il testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti, recante la disciplina dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo, imposta di bollo su valori scudati ed attività finanziarie, imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere (cd. IVAFE).

Il testo unico persegue la finalità di una puntuale ricognizione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell'area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal Legislatore per il riassetto delle predette disposizioni mediante l'adozione di appositi decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

In tale ottica, le disposizioni vigenti relative alle sopra enunciate imposte indirette diverse dall'IVA sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

Dal punto di vista della tecnica di redazione, il testo unico è strutturato inserendo la disciplina di ciascuna imposta ovvero di imposte con profili omogenei in un'apposita parte.

Un'apposita parte è dedicata, inoltre, ai regimi sostitutivi e alle norme di agevolazione ed esenzione previste in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, già disciplinate da leggi speciali. Si tratta di previsioni che riguardano le imposte trattate nel presente testo unico, risultando pertanto escluse le previsioni di esenzione/agevolazione che abbracciano anche altre imposte diverse da quelle ricondotte nel testo unico.

La parte finale contiene le norme di interpretazione autentica, l'elenco delle norme abrogate e la data di entrata in vigore del presente testo unico.

Quanto ai profili di carattere procedimentale, l'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all'articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l'espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all'assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l'art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espresa che l'adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all'articolo 1 della legge n. 111 del 2023) che non prescrive la preventiva acquisizione dell'avviso del Consiglio di Stato.

D'altro canto, la mancanza di una deroga esplicita, in tal senso, non altera la volontà del legislatore di introdurre, consapevolmente ed espressamente (“...secondo la procedura di cui all'articolo 1”), per tali fattispecie, una disciplina speciale, delineando un sistema conchiuso e autosufficiente che a tali fini:

a) prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi [cfr. articolo 21, comma 1, lettere a) b) e c)], per quanto in larga parte sovrapponibili a quelli dell'articolo 17-bis, comma 1, della legge n. 400/1988, ad ulteriore riprova della chiara volontà di accreditarsi come unico e speciale referente normativo per il governo della formazione dei testi unici;

b) declina le competenze, anche in termini di iniziativa (cfr. art. 1 comma 1), secondo criteri (speciali) non pienamente sovrapponibili a quelli di cui al comma 2 del predetto articolo 17-bis;

c) definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali, chiaramente incompatibile con il diverso schema procedimentale di cui al citato articolo 17-bis.

La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l'intera riforma fiscale. Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della legge delega, “l'adozione dei suddetti decreti legislativi è ritenuta prioritaria per l'attuazione della delega fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine più stringente rispetto ai decreti delegati di cui all'articolo 1. Ciò al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici”.

Successivamente l'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122 ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2025, del termine entro cui adottare i testi unici.

D'altronde, il testo unico funge da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovrà essere calata e raccordata all'interno del nuovo ordinamento di settore. A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l'aggravamento procedurale sopra richiamato.

Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, in particolare, ha introdotto disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'Iva, che hanno reso necessario l'aggiornamento anche del presente testo unico. L'articolo 9, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 139 del 2024 ha stabilito che “le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data,

nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data". Tale previsione non viene recepita in quanto, come precisato dall'articolo 203 del testo unico, quest'ultimo entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Non sono state ricondotte all'interno del presente testo unico le disposizioni tributarie relative a materie già riconducibili a una organica disciplina di settore e/o legge quadro (ad esempio l'articolo 64, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari", introdotto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2024, che prevede il non assoggettamento ad imposta di bollo per gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari).

Il testo unico rientra tra i casi di esclusione da AIR ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g), del D.P.C.M. 15/09/2017, n. 169. La comunicazione della sussistenza della causa di esclusione è stata indicata nel Programma normativo del secondo semestre 2024, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del DPCM 169 del 2017.

Il presente testo unico è composto di **203 articoli** suddivisi in sei parti nei quali confluiscce la disciplina concernente i presupposti per la corretta applicazione delle imposte di registro e altri tributi indiretti. Non sono state ricondotte nel testo unico le disposizioni che, per ambito di competenza, sono state ricondotte nelle proposte di testo unico: a) adempimenti e accertamento; b) sanzioni tributarie amministrative e penali.

La **Parte I** reca la disciplina dell'imposta di registro, già contenuta nel d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (cd. TUR).

La **Parte II** reca la disciplina ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, già contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (cd. TUIC).

La **Parte III** reca la disciplina ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, già contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (cd. TUS).

La **Parte IV** reca la disciplina ai fini dell'imposta di bollo, già contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dell'imposta di bollo su valori scudati e attività finanziarie, contenuta nell'articolo 19, commi da 6 a 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all'imposta di bollo speciale dovuta per le attività finanziarie oggetto di emersione. Reca, altresì, la disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere (IVAFE) contenuta nell'articolo 19, commi da 18 a 22 del decreto-legge n. 201 del 2011. Tale imposta trova applicazione sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti, dei libretti di risparmio e delle cripto-attività.

La **Parte V** raccoglie le previsioni normative recanti i regimi sostitutivi in materia di fondi istituiti con apporto di beni immobili e di trasformazione in società e cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, e reca la disciplina sulle agevolazioni ed esenzioni, ai fini delle imposte di registro e degli altri tributi indiretti.

La **Parte VI** contiene le disposizioni finali, vale a dire le norme di interpretazione autentica, l'elenco delle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel *corpus* della proposta di testo unico e di tutte le norme abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Al testo unico sono annessi i seguenti quattro allegati:

- **Allegato 1 imposta di registro:**

Tariffa parte prima: individua gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.

Tariffa parte seconda: individua gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

Tabella: individua gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione.

- **Allegato 2 imposta ipotecaria e catastale:**

Tariffa: individua gli atti soggetti ad imposta ipotecaria e catastale.

Tabella: individua gli atti soggetti alle tasse ipotecarie e catastali.

- **Allegato 3 imposta di bollo:**

Tariffa parte prima: individua gli atti e gli scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.

Tariffa parte seconda: individua gli atti e gli scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.

Tabella: individua gli atti e gli scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

- **Allegato 4:** contiene il prospetto dei coefficienti ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Ferma restando la natura prevalentemente compilativa dell'attività compiuta su tali allegati, si evidenzia che, al fine di garantire l'opportuna attività di coordinamento della normativa vigente, si è proceduto ad implementare in particolare la tariffa dell'imposta di registro (si segnala, tra l'altro, a tal riguardo, l'inserimento della disciplina sul credito di imposta in materia di agevolazioni cd. prima casa, prevista dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

La **Parte I** del testo unico che individua, negli articoli da 1 a 70, la disciplina relativa all'imposta di registro, è composta dal **titolo I** denominato “Presupposti, base imponibile e disciplina del tributo”, suddiviso in sei capi:

- **Capo I:** “Oggetto dell'imposta”;
- **Capo II:** “Presupposti dell'imposta”;
- **Capo III:** “Applicazione dell'imposta”;
- **Capo IV:** “Determinazione della base imponibile”;
- **Capo V:** “Riscossione dell'imposta”;
- **Capo VI:** “Disposizioni varie”.

Il **capo I** indica all'articolo 1 l'oggetto dell'imposta individuando, in via generale, l'ambito applicativo dell'imposta di registro, che risulta dovuta per gli atti soggetti alla registrazione e per quelli volontariamente presentati per la registrazione.

Il **capo II**, che include gli articoli da 2 a 23, individua le disposizioni relative agli atti soggetti a registrazione e la disciplina relativa alla procedura di registrazione degli atti, che comprende anche le norme speciali in materia di registrazione telematica.

L'**articolo 2** recepisce l'articolo 2 del d.P.R. n. 131 del 1986, che individua, tra gli atti soggetti a registrazione, gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato, alcune tipologie di contratti verbali, le operazioni relative agli enti esteri indicate nell'articolo 4 ed alcune tipologie di atti formati all'estero.

L'**articolo 3** recepisce l'articolo 3 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede tra gli atti soggetti a registrazione i contratti verbali aventi ad oggetto la locazione o l'affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, e la costituzione o il trasferimento di aziende esistenti nel territorio dello Stato.

L'articolo 4 recepisce l'articolo 4 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che assoggetta a registrazione alcune operazioni di società ed enti esteri.

L'articolo 5 recepisce l'articolo 5 del d.P.R. n. 131 del 1986, che procede alla distinzione tra atti soggetti alla registrazione in termine fisso e quelli soggetti a registrazione in caso d'uso.

L'articolo 6 recepisce l'articolo 6 del d.P.R. n. 131 del 1986, che a completamento di quanto precisato nell'articolo 5 chiarisce cosa si intende per caso d'uso.

L'articolo 7 recepisce l'articolo 7 del d.P.R. n. 131 del 1986, che chiarisce che per gli atti indicati nella tabella allegato 1 non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione nemmeno in caso d'uso e che, se presentati alla registrazione, per tali atti l'imposta è dovuta in misura fissa.

L'articolo 8 recepisce l'articolo 8 del d.P.R. n. 131 del 1986, che accorda al contribuente la possibilità, in caso di interesse, di richiedere in qualsiasi momento la registrazione volontaria dell'atto.

L'articolo 9 recepisce l'articolo 9 del d.P.R. n. 131 del 1986, che individua l'ufficio competente alla registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e degli atti degli organi giurisdizionali, che è quello nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione.

L'articolo 10 recepisce l'articolo 10 del d.P.R. n. 131 del 1986, che individua i soggetti obbligati a richiedere la registrazione degli atti.

L'articolo 11 recepisce l'articolo 11 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 che disciplina la procedura di richiesta di registrazione degli atti che deve essere presentata tramite modello approvato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate.

L'articolo 12 recepisce l'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, richiamato nel nuovo articolo 11 come aggiornato in sede di modifiche apportate dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

L'articolo 13 recepisce l'articolo 3-ter del decreto legislativo n. 463 del 1997, e disciplina la procedura con cui gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte effettuato ai sensi del precedente articolo 12.

L'articolo 14 recepisce l'articolo 3-sexies del decreto legislativo n. 463 del 1997, dettando disposizioni attuative relative all'arrotondamento degli importi dovuti in materia di imposta di registro ed imposte ipotecarie e catastali e sulla approvazione del MUI.

L'articolo 15 recepisce l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in ordine all'obbligo che incombe sugli intermediari abilitati di richiedere la registrazione per via telematica degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie.

L'articolo 16 recepisce l'articolo 12 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la procedura di richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri.

L'articolo 17 recepisce l'articolo 13 del d.P.R. n. 131 del 1986, che individua i termini per la richiesta di registrazione degli atti.

L'articolo 18 recepisce l'articolo 14 del d.P.R. n. 131 del 1986, che individua il termine per la registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o della autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge.

L'articolo 19 recepisce l'articolo 15 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la procedura per la registrazione d'ufficio in relazione alle varie ipotesi in cui i soggetti obbligati alla registrazione non provvedono alla stessa.

L'articolo 20 recepisce l'articolo 16 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che disciplina l'esecuzione della registrazione;

L'articolo 21 recepisce l'articolo 17 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che prevede la disciplina delle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili. Al comma 5 è stata inserita la previsione di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede l'applicazione del comma 3, dell'articolo 17 del TUR (confluì nell'articolo in commento) alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del TUR (confluì nell'articolo 58, comma 10, del testo unico).

L'articolo 22 recepisce l'articolo 18 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che disciplina gli effetti della registrazione.

L'articolo 23 recepisce l'articolo 19 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che prevede la disciplina relativa alla denuncia di eventi successivi alla registrazione.

Il capo III, che include gli articoli da 24 a 46, individua le norme sull'applicazione dell'imposta di registro, tra le quali figurano le norme sulla interpretazione degli atti e le norme sugli atti contenenti una pluralità di disposizioni.

L'articolo 24 recepisce l'articolo 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che in tema di interpretazione degli atti prevede che l'imposta si applica all'atto presentato alla registrazione sulla base della natura e degli effetti giuridici.

L'articolo 25 recepisce l'articolo 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la disciplina relativa agli atti contenenti una pluralità di disposizioni. In particolare, se un atto contiene una pluralità di disposizioni non derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna disposizione è soggetta ad imposta di registro come se fosse un atto distinto.

L'articolo 26 recepisce l'articolo 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la disciplina relativa alla enunciazione degli atti non registrati.

L'articolo 27 recepisce l'articolo 23 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che prevede la disciplina applicabile in caso di beni soggetti ad aliquote diverse.

L'articolo 28 recepisce l'articolo 24 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina l'ipotesi avente ad oggetto la presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze in caso di trasferimento immobiliare.

L'articolo 29 recepisce l'articolo 25 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede che in caso di atto in parte a titolo oneroso ed in parte a titolo gratuito si applica l'imposta di registro per la parte a titolo oneroso e l'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.

L'articolo 30 recepisce l'articolo 26 del d.P.R. n. 131 del 1986, che reca una norma antielusiva che consta nella presunzione relativa di liberalità in caso di trasferimenti immobiliari che intervengono tra coniugi o parenti in linea retta.

L'articolo 31 recepisce l'articolo 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, che reca la disciplina degli atti soggetti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione.

L'articolo 32 recepisce l'articolo 28 del d.P.R. n. 131 del 1986, che reca la disciplina sulla risoluzione del contratto che risulta soggetto ad imposta in misura fissa se dipende da una clausola o da una condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto ovvero stipulata tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto.

L'articolo 33 recepisce l'articolo 29 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la disciplina fiscale applicabile alla transazione.

L'articolo 34 recepisce l'articolo 30 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la disciplina applicabile alla ratifica, convalida o conferma, che sono soggette ad imposta di registro in misura fissa.

L'articolo 35 recepisce l'articolo 31 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede che la cessione del contratto è soggetta ad imposta con aliquota propria del contratto ceduto, fatta eccezione per le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, per i quali l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 67 euro.

L'articolo 36 recepisce l'articolo 32 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la tassazione della dichiarazione di nomina della persona per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato.

L'articolo 37 recepisce l'articolo 33 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la tassazione del mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto e dell'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore.

L'articolo 38 recepisce l'articolo 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 che disciplina il trattamento fiscale delle divisioni.

L'articolo 39 recepisce l'articolo 35 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che disciplina il trattamento fiscale dei contratti a prezzo indeterminato.

L'articolo 40 recepisce l'articolo 36 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina il trattamento fiscale dei contratti a tempo indeterminato e dei contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato.

L'articolo 41 recepisce l'articolo 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, in materia di atti giudiziari.

L'articolo 42 recepisce l'articolo 38 del d.P.R. n. 131 del 1986, che stabilisce la irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto sull'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare l'imposta di registro.

L'articolo 43 recepisce l'articolo 39 del d.P.R. n. 131 del 1986, sugli atti soggetti a registrazione in caso d'uso per i quali l'imposta di registro è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.

L'articolo 44 recepisce l'articolo 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina il cd. principio di alternatività Iva-registro, in base al quale, per gli atti soggetti ad Iva, l'imposta di registro si applica in misura fissa.

L'articolo 45 recepisce l'articolo 41 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 sulla liquidazione d'imposta.

L'articolo 46 recepisce l'articolo 42 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante la distinzione tra imposta principale, suppletiva e complementare.

Il capo IV, che include gli articoli da 47 a 54, individua le norme sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro. Con riguardo alla determinazione della base imponibile, non sono state inserite nel presente capo le disposizioni di cui agli articoli 51, 52, 52-bis, 53 e 53-bis del d.P.R. n. 131 del 1986, che, per settore d'ambito, sono state trasfuse nel testo unico adempimenti e accertamento. Ciò, coerentemente all'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 che, ai fini della redazione dei testi unici, richiede di attenersi al principio della “puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore”.

L'articolo 47 recepisce l'articolo 43 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che determina la base imponibile ai fini dell'imposta di registro applicabile ad una serie di atti e contratti.

L'articolo 48 recepisce l'articolo 44 del d.P.R. n. 131 del 1986, sulla determinazione della base imponibile in caso di espropriazione forzata e di trasferimenti coattivi.

L'articolo 49 recepisce l'articolo 45 del d.P.R. n. 131 del 1986, sulla determinazione della base imponibile in caso di atti concernenti le concessioni e gli atti che intervengono con Amministrazioni dello Stato.

L'articolo 50 recepisce l'articolo 46 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, relativo alla determinazione della base imponibile in caso di rendite e pensioni. Viene inserito il comma 8, che recepisce la previsione recata dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, e viene espunto il riferimento all'articolo 17, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 346 del 1990 (TUS), più opportunamente contenuto nell'articolo 102 presente nella **Parte III** relativa all'imposta sulle successioni e donazioni.

L'articolo 51 recepisce l'articolo 47 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la determinazione della base imponibile nei casi di costituzione di enfiteusi, devoluzione o cessione del diritto dell'enfiteuta e affrancazione.

L'articolo 52 recepisce l'articolo 48 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che disciplina la determinazione della base imponibile per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione, che è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione.

L'articolo 53 recepisce l'articolo 49 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la determinazione della base imponibile dei crediti, costituita dal loro importo senza tener conto degli interessi non ancora maturati, e dei crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

L'articolo 54 recepisce l'articolo 50 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la determinazione della base imponibile per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di

patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Il **capo V**, che include gli articoli da 55 a 62, contiene le disposizioni sulla riscossione dell'imposta di registro che, sono mantenute nel presente testo unico, tenendo conto della peculiarità del meccanismo applicativo del tributo.

L'articolo 55 recepisce l'articolo 54 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che disciplina la riscossione dell'imposta in sede di registrazione.

L'articolo 56 recepisce l'articolo 55 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che disciplina la riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione. La disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1962, n. 147 è stata trasfusa nel testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Il riferimento alla legge 18 aprile 1978, n. 130 non è più attuale in quanto la medesima legge, è stata superata dall'articolo 7, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e da successive disposizioni normative. La materia degli interessi moratori, cui il citato testo unico versamenti e riscossioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, fa riferimento, è attualmente disciplinata dall'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

L'articolo 57 recepisce l'articolo 56 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che regola la riscossione in pendenza di giudizio nonché la riscossione coattiva facendo riferimento al privilegio dello Stato. In particolare, le lettere a) e b) sono state aggiornate mediante il riferimento all'articolo 126, del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, che disciplina le modalità di frazionamento applicabili, per espressa previsione anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria.

L'articolo 58 recepisce l'articolo 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che individua i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

L'articolo 59 recepisce l'articolo 58 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede il diritto di surroga per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) (notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e altri pubblici ufficiali; cancellieri e segretari) che abbiano pagato l'imposta, i quali si sostituiscono in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Agenzia delle entrate e possono, esibendo un certificato dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.

L'articolo 60 recepisce l'articolo 59 del d.P.R. n. 131 del 1986, che elenca gli atti da registrare a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: sentenze, provvedimenti e atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (lettera a); atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione (lettera b); atti relativi alla procedura di liquidazione giudiziale (lettera c);

sentenze e altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato (lettera d).

L'articolo 61 recepisce l'articolo 60 del d.P.R. n. 131 del 1986. Le disposizioni citate stabiliscono le modalità per la registrazione a debito degli atti e delle sentenze di cui all'articolo 60.

L'articolo 62 recepisce l'articolo 61 del d.P.R. n. 131 del 1986. Le disposizioni citate disciplinano il recupero delle imposte prenotate a debito.

Il **capo VI**, che include gli articoli da 63 a 70, contiene disposizioni varie.

Nel **capo VI** non sono stati inseriti gli articoli da 69 a 74 e gli articoli 76 e 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, che, per settore d'ambito, sono trasfusi rispettivamente nel testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali e nel testo unico adempimenti e accertamento. Ciò, coerentemente all'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 che, ai fini della redazione dei testi unici, richiede di attenersi al principio della “puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore”.

L'articolo 63 recepisce l'articolo 62 del d.P.R. n. 131 del 1986, sulla nullità dei patti contrari alla legge.

L'articolo 64 recepisce l'articolo 63 d.P.R. n. 131 del 1986. Tali disposizioni si soffermano sugli obblighi, che incombono sui soggetti obbligati a richiedere la registrazione degli atti e sui dirigenti degli uffici pubblici, di comunicare agli uffici dell'Agenzia le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

L'articolo 65 recepisce l'articolo 64 del d.P.R. n. 131 del 1986. Tale norma prevede che i pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.

L'articolo 66 recepisce l'articolo 65 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni citate stabiliscono i divieti relativi agli atti non registrati.

L'articolo 67 recepisce l'articolo 66 del d.P.R. n. 131 del 1986. Le disposizioni citate prevedono il divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati.

Il comma 2 è stato integrato con le lettere f), g) e h), per adeguarlo alle seguenti pronunce di illegittimità costituzionale:

- sentenza n. 522 del 2002 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del d.P.R. 131/1986 nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata.

- sentenza n. 198 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. 131/1986 nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, ai fini della variazione di quest'ultimo.

- sentenza n. 140 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. 131/1986, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

L'articolo 68 recepisce l'articolo 67 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni citate prevedono e regolamentano il repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali. In tale repertorio i soggetti obbligati alla sua tenuta devono iscrivere tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.

L'articolo 69 recepisce l'articolo 68 del d.P.R. n. 131 del 1986. Le disposizioni citate attengono al controllo del repertorio effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 70 recepisce l'articolo 77 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni citate disciplinano la decadenza dell'azione del contribuente ed in particolare la disciplina del rimborso dell'imposta di registro. Il riferimento alla legge 18 aprile 1978, n. 130 non è più attuale in quanto la medesima legge, è stata superata dall'articolo 7, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e da successive disposizioni normative. La materia degli interessi moratori, cui il testo unico versamenti e riscossioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, fa riferimento, è attualmente disciplinata dall'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

Con particolare riguardo al comma 4 è stato attualizzato il rinvio all'articolo 88 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che recepisce l'articolo 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, concernente la disciplina degli interessi di mora sulle somme dovute all'erario.

La **Parte II** individua, negli articoli da 71 a 86, la disciplina ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, già contenuta nel d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, ed è suddiviso in tre Titoli:

- **Titolo I:** “Imposta ipotecaria”;
- **Titolo II:** “Imposta catastale”;
- **Titolo III:** “Disposizioni comuni”.

Nel **titolo II** non sono stati inseriti gli articoli 12, 13 e 17 del TUIC, che, per settore d'ambito sono stati inclusi nel testo unico adempimenti e accertamento. Ciò, coerentemente all'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 che, ai fini della redazione dei testi unici, richiede di attenersi al principio della “puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore”.

Il **titolo I**, include gli articoli da 71 a 78.

L'articolo 71 recepisce l'articolo 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed individua l'oggetto dell'imposta, elencando, al primo comma, le formalità soggette e, al secondo comma, le formalità non soggette ad imposta.

L'articolo 72 recepisce l'articolo 2 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed individua la base imponibile per le trascrizioni, che viene commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.

L'articolo 73 recepisce l'articolo 3 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed individua la base imponibile per le iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni.

L'articolo 74 recepisce l'articolo 4 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed individua l'imposta dovuta per lo stesso credito o in virtù dello stesso atto, quando devono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni (comma 1), e quando le formalità devono eseguirsi in più uffici (comma 2).

L'articolo 75 recepisce l'articolo 5 del d.lgs. n. 347 del 1990 e disciplina la trascrizione del certificato di successione, redatto dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari.

L'articolo 76 recepisce l'articolo 6 del d.lgs. n. 347 del 1990 e pone i termini per le richieste di formalità per i notai e gli altri pubblici ufficiali, per gli atti soggetti a trascrizione da loro ricevuti o autenticati (comma 1), per i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato (comma 2) e per la trascrizione del certificato di successione (comma 3).

L'articolo 77 recepisce l'articolo 7 del d.lgs. n. 347 del 1990 e pone il termine per le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile, che devono essere richieste dalle parti o dai loro procuratori o dai notai e altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto.

L'articolo 78 recepisce l'articolo 8 del d.lgs. n. 347 del 1990 e stabilisce il privilegio del credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni, con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.

Il **titolo II** include l'**articolo 79** che recepisce l'articolo 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 concernente l'oggetto dell'imposta catastale, elencando, al comma 1, le voltute soggette all'imposta proporzionale, al comma 2, le formalità soggette all'imposta in misura fissa e, al comma 3, le voltute non soggette all'imposta. Al comma 1 è stato inserito un secondo periodo che rinvia all'art. 1, comma 3, della parte I, della tariffa di cui all'allegato 1, nel quale si chiarisce l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro in luogo di quella proporzionale indicata nell'articolato del TU all'art. 79.

Il **titolo III** include gli articoli da 80 a 86

L'articolo 80 recepisce l'articolo 11 del d.lgs. n. 347 del 1990 e individua i soggetti obbligati (comma 1) e solidalmente tenuti (comma 2) al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale.

L'articolo 81 recepisce l'articolo 14 del d.lgs. n. 347 del 1990 e riguarda la prova del pagamento delle imposte ipotecaria e catastale.

L'articolo 82 recepisce l'articolo 15 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed elenca le formalità e le voltute che possono eseguirsi senza il previo pagamento delle imposte (comma 1) e descrive il relativo procedimento da adottare da parte dell'ufficio competente (comma 2).

L'articolo 83 recepisce l'articolo 16 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed elenca le formalità e le voltute da eseguirsi a debito (comma 1) e descrive il relativo procedimento da adottare da parte dell'ufficio competente (comma 3).

L'articolo 84 recepisce l'articolo 18 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed indica la misura minima delle imposte proporzionali ipotecaria e catastale, che non può essere inferiore alla misura fissa e regola l'arrotondamento all'unità di euro.

L'articolo 85 recepisce l'articolo 19 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed impone il pagamento delle tasse per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali, rimandando, per la quantificazione, alla tabella allegato 2.

L'articolo 86 recepisce l'articolo 20 del d.lgs. n. 347 del 1990 e disciplina i libri fondiari, facendo salve le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.

La **Parte III** riguarda la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, già contenuta nel d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ed è composta da 3 Titoli, suddivisi in capi e sezioni:

- **Titolo I: “Disposizioni generali comuni”;**
- **Capo I: “Disposizioni generali”;**
- **Titolo II: “Applicazione dell’imposta alle successioni”**
- **Capo I: “Determinazione dell’imposta”;**
- **Capo II: “Base imponibile”;**
 - **Sezione I: “Attivo ereditario”;**
 - **Sezione II: “Valore dei beni e dei diritti”;**
 - **Sezione III: “Passività deducibili”;**
- **Capo III: “Riduzioni e detrazioni”;**
- **Capo IV: “Liquidazione dell’imposta”;**
- **Capo V: “Versamento e riscossione”;**
- **Capo VI: “Norme particolari per le successioni testamentarie”;**
- **Capo VII: “Disposizioni varie”;**
- **Titolo III: “Applicazione dell’imposta alle donazioni”;**
- **Capo I: “Applicazione dell’imposta”;**
- **Capo II: “Disposizioni varie”.**

Nella **Parte III** non sono contenute le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 47, 56-bis e 60 del TUS, che, per settore d’ambito sono state ricondotte nel testo unico adempimenti e accertamento. Ciò coerentemente con l’articolo 21 della legge n. 111 del 2023 che, ai fini della redazione dei testi unici, richiede di attenersi al principio della “...puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore”.

Il **titolo I, capo I**, che include gli articoli da 87 a 92, contiene le disposizioni generali dell’imposta sulle successioni e donazioni.

L’articolo 87 recepisce l’articolo 1 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che definisce l’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni.

L’articolo 88, concernente la territorialità dell’imposta, recepisce l’articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

L’articolo 89 recepisce l’articolo 3 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, e individua i trasferimenti non soggetti all’imposta.

L’articolo 90 recepisce l’art. 4-bis del d.lgs. n. 346 del 1990, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, ed è rubricato “Trust e altri vincoli di destinazione”.

L’articolo 91 recepisce l’articolo 5 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera f), e dal comma 3 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

L'articolo 92 recepisce l'articolo 6 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che individua gli uffici competenti per l'applicazione dell'imposta alle successioni, compreso il caso di ultima residenza del defunto all'estero (comma 1), e per l'applicazione dell'imposta alle donazioni, che è determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro (comma 2).

Il **titolo II**, che include gli articoli da 93 a 131, ha a oggetto l'applicazione dell'imposta alle successioni.

Il **capo I** contiene l'articolo 93.

L'articolo 93 recepisce l'articolo 7 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

Il **capo II**, suddiviso in tre sezioni, include gli articoli da 94 a 109, ha a oggetto la determinazione della base imponibile.

L'articolo 94 recepisce l'articolo 8 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

La **sezione I** contiene gli articoli da 95 a 98 ed ha ad oggetto l'attivo ereditario.

L'articolo 95 recepisce l'articolo 9 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

L'articolo 96 recepisce l'articolo 11 del d.lgs. n. 346 del 1990.

L'articolo 97 recepisce l'articolo 12 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

All'**articolo 98** recepisce l'articolo 13 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

La **sezione II** contiene gli articoli da 99 a 104 ed ha ad oggetto il valore dei beni e dei diritti.

L'articolo 99 recepisce l'articolo 14 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

L'articolo 100 recepisce l'articolo 15 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che disciplina la determinazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni in relazione ad aziende, navi e aeromobili. Il comma 3 dell'articolo prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 99, comma 1, lettere b) e c), in caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2.

L'articolo 101 recepisce l'articolo 16 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

L'articolo 102 recepisce l'articolo 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che è intervenuto sulla determinazione della base imponibile delle rendite o pensioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, viene riportato nell'ambito del testo unico il criterio previsto dal comma 164 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il quale il valore della rendita vitalizia è determinato in base a coefficienti che variano al variare del saggio legale degli interessi, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile. Viene inserito il comma 4, che recepisce la previsione recata dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, e viene espunto il riferimento all'articolo 46 del d.P.R. n. 131 del 1986, più opportunamente contenuto nell'articolo 50 del testo unico, nella **Parte I** relativa all'imposta di registro.

L'articolo 103 recepisce l'articolo 18 del d.lgs. n. 346 del 1990 che disciplina la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario.

L'articolo 104 recepisce l'articolo 19 del d.lgs. n. 346 del 1990 che disciplina la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'articolo 95, comma 2, e negli articoli da 99 a 103, che è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. Il comma 2 della norma dispone che, in caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, lettere b) e c).

La sezione III contiene gli articoli da 105 a 109 ed ha ad oggetto le passività deducibili.

L'articolo 105 recepisce l'articolo 20 del d.lgs. n. 346 del 1990 che individua le passività deducibili, costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 109.

L'articolo 106 recepisce l'articolo 21 del d.lgs.. n. 346 del 1990. Le disposizioni dettano le condizioni per la deducibilità dei debiti del 'de cuius'.

L'articolo 107 recepisce l'articolo 22 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni fissano i limiti alla deducibilità dei debiti. La norma è stata oggetto di interventi di aggiornamento da parte del citato decreto legislativo n. 139 del 2024, finalizzati a eliminare nella previsione di cui al comma 2, dell'articolo 22 del TUS il rinvio all'articolo 10 (abrogato dall'articolo 69, comma 1, lett. d) della legge 21 novembre 2000, n. 342). Il comma 2 prevede che i debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui l'importo è stato impiegato in determinati modi, previsti espressamente 'ex lege'.

Nello specifico, i richiami alle lettere d) e) e f), del comma 3, dell'articolo 10 del TUS sono stati sostituiti dalle lettere seguenti:

a) nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;

b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;

c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi.

Pertanto, le condizioni per la deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi, previste dall'articolo 22, non sono state modificate ma semplicemente esplicate: sono state indicate espressamente le modalità di impiego che consentono la deducibilità dei debiti contratti dal defunto.

Le modifiche apportate hanno esclusivamente carattere di coordinamento normativo.

L'articolo 108 recepisce l'articolo 23 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni fissano i criteri cui è subordinata la deduzione dei debiti.

L'articolo 109 recepisce l'articolo 24 del d.lgs. n. 346 del 1990. Le disposizioni disciplinano la deduzione delle spese mediche e chirurgiche e delle spese funerarie.

Il **capo III**, che include gli articoli 110 e 111, contiene disposizioni in materia di riduzioni e detrazioni.

L'articolo 110 recepisce l'articolo 25 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, contenente la disciplina sulle riduzioni dell'imposta. Le disposizioni sono state oggetto di interventi di adeguamento normativo consistenti nell'introduzione del comma 7, che recepisce il primo periodo dell'articolo 14, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Nello specifico, il comma 7 stabilisce il limite delle imposte ipotecarie e catastali applicate sugli immobili dell'asse ereditario, costituiti da terreni agricoli e montani.

L'articolo 111 recepisce l'articolo 26 del d.lgs. n. 346 del 1990. La disposizione disciplina la detrazione delle altre imposte.

Il **capo IV** è relativo agli articoli da 112 a 118 e contiene le disposizioni in materia di liquidazione dell'imposta.

L'articolo 112 recepisce le previsioni dell'articolo 27 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, in materia di liquidazione dell'imposta con specifico riferimento a procedimento e termini.

Gli **articoli 113, 114, 115 e 116**, recepiscono rispettivamente gli articoli 28, 29, 30 e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere aa), bb), cc), dd), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni disciplinano la presentazione della dichiarazione di successione.

Sono state apportate modifiche agli articoli 28, 29 e 30 ed è stata rivista la disciplina della dichiarazione della successione ai fini di coordinamento normativo.

Nello specifico, il **comma 1** del nuovo **articolo 113** stabilisce che la dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; per i soggetti non residenti la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione.

Nel **comma 2** dell'**articolo 113** i trustee, in caso di trust testamentario, sono stati inclusi tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione.

Con riferimento all'articolo 114 (Contenuto della dichiarazione) la soppressione della lett. d), nell'art. 29 del d.lgs. n. 346 del 1990, ad opera del d.lgs. n. 139 del 2024, nonché la soppressione del riferimento all'alienazione dei beni, nella successiva lett. e) - divenuta lettera d) - del nuovo articolo 114, costituiscono previsioni di mero coordinamento, in quanto l'articolo 10 del TUS, richiamato nella lett. d), che disciplinava il trattamento da riservare ai beni alienati negli ultimi sei mesi, è stato abrogato dall'articolo 69 della legge n. 342 del 2000 e, dunque, sono stati eliminati dal testo unico i rinvii alla predetta disposizione. Anche l'eliminazione della parola "globale" dalla lett. m), del richiamato art. 29 del d.lgs. n. 346 del 1990- divenuta lettera l) - nel nuovo art. 114, costituisce una disposizione di coordinamento, in quanto l'imposta di successione, come attualmente disciplinata dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, non prevede la tassazione sulla base del valore globale dell'asse ereditario, ma solo sul valore complessivo netto dei beni trasferiti a ciascun beneficiario (articolo 2 del DL n. 262 del 2006).

Quanto alla lett. n), del nuovo **articolo 114** - in base alla quale dalla dichiarazione di successione deve risultare il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie - la modifica normativa, ad opera del d.lgs. n. 139 del 2024, fa riferimento al "pagamento"

invece che agli “estremi di pagamento” in quanto, nei casi di presentazione telematica della dichiarazione di successione, il pagamento dei tributi autoliquidati potrebbe essere effettuato tramite addebito sul conto corrente e, pertanto, il contribuente potrebbe non essere in grado di indicare gli estremi del pagamento.

L’articolo 115 elenca i documenti che devono essere allegati alla dichiarazione di successione.

L’articolo 116, in materia di termine per la presentazione della dichiarazione, prevede che la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione; la norma specifica che tale termine decorre anche per i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina, analogamente a quanto previsto per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari.

Al comma 2, sono state soppresse le lettere g) e h), dell’articolo 31 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che fissano i temini di presentazione della dichiarazione della successione, rispettivamente per gli enti che non possono accettare l’eredità o il legato senza preventiva autorizzazione e per gli enti non ancora riconosciuti, stante l’intervenuta abrogazione delle disposizioni che prescrivevano l’autorizzazione o il necessario riconoscimento degli enti non riconosciuti per l’acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati per associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (cfr. articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 192).

L’articolo 117 recepisce l’articolo 32 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni qualificano le seguenti fattispecie: irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione.

L’articolo 118 recepisce l’articolo 33 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, in materia di liquidazione dell’imposta in base alla dichiarazione.

Il **capo V** è relativo agli articoli da 119 a 125 e contiene le disposizioni in materia di versamento e riscossione dell’imposta.

L’articolo 119 recepisce l’articolo 36 del d.lgs. n. 346 del 1990. Le disposizioni individuano i soggetti obbligati al versamento dell’imposta.

L’articolo 120 recepisce l’articolo 37 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 e ha a oggetto il versamento dell’imposta.

L’articolo 121 recepisce l’articolo 38 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni prevedono la dilazione del versamento. Nel comma 1 dell’articolo 121 è previsto che il contribuente, per ottenere la dilazione di versamento, debba fornire apposita comunicazione.

L’articolo 122 recepisce l’articolo 39 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni prevedono il versamento dell’imposta mediante cessione di beni culturali.

L’articolo 123 recepisce l’articolo 40 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni disciplinano la riscossione dell’imposta in pendenza di giudizio.

L'articolo 124 recepisce l'articolo 41 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni disciplinano la riscossione coattiva dell'imposta e la prescrizione del credito.

L'articolo 125 recepisce l'articolo 42 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni disciplinano il rimborso dell'imposta. Nel comma 1 non è stata riproposta la lettera d), relativa all'imposta pagata da enti ai quali è stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredità o il legato, ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale, stante l'intervenuta abrogazione delle disposizioni che prescrivevano l'autorizzazione o il necessario riconoscimento degli enti non riconosciuti per l'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati per associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. (cfr. articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 192).

Il **capo VI**, che include gli articoli da 126 a 129, prevede norme particolari per le successioni testamentarie.

L'articolo 126 recepisce l'articolo 43 del d.lgs. n. 346 del 1990. La norma reca la disciplina delle disposizioni testamentarie impugnate o modificate.

L'articolo 127 recepisce l'articolo 44 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. La norma detta la disciplina delle disposizioni testamentarie condizionali.

L'articolo 128 recepisce l'articolo 45 del d.lgs. n. 346 del 1990, in materia di sostituzione fedecommissaria.

L'articolo 129 recepisce l'articolo 46 del d.lgs. n. 346 del 1990, recante la disciplina sulla presunzione di legato.

Il **capo VII**, che include gli articoli 130 e 131, prevede disposizioni varie.

L'articolo 130 recepisce l'articolo 48 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ss), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, reca la disciplina dei divieti e degli obblighi a carico di terzi.

L'articolo 131 recepisce l'articolo 49 del d.lgs. n. 346 del 1990, in materia di notificazioni degli avvisi.

Il **titolo III**, che include gli articoli da 132 a 138, prevede disposizioni relative all'applicazione dell'imposta alle donazioni.

Il **capo I**, include gli articoli da 132 a 134 e contiene le disposizioni in materia di applicazione dell'imposta.

L'articolo 132 recepisce l'articolo 55 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni disciplinano la registrazione degli atti di donazione. Nello specifico, l'articolo 132 prevede che sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Nell'articolo 132 viene, quindi, esplicitato che l'obbligo di registrazione delle donazioni formate all'estero in favore di beneficiari residenti si applica anche agli atti di costituzione e dotazione dei trust formati all'estero in favore di beneficiari residenti.

La disposizione relativa alla detrazione delle imposte pagate all'estero è stata spostata, per ragioni di coerenza sistematica, nell'articolo 133 relativo alla determinazione dell'imposta.

L'articolo 133 recepisce l'articolo 56, del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera zz), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, e riproduce in sostanza quanto già previsto dall'articolo 2, commi 49 e 49-bis, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, abrogati dall'art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 139 del 2024. Le disposizioni sopra citate fissano i criteri per la determinazione dell'imposta relativamente ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust o da altri vincoli di destinazione. Nello specifico, nell'articolo 133 sono state riportate le aliquote e le franchigie, previste dall'art. 2, commi 49 e 49-bis del DL n. 262 del 2006, in misura analoga a quelle stabilite per l'imposta di successione.

L'articolo 134 recepisce l'articolo 57 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera bbb), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Tale norma detta la disciplina delle donazioni anteriori.

Il **capo II** include gli articoli da 135 a 138 e prevede disposizioni varie.

L'articolo 135 recepisce l'articolo 58 del d.lgs. n. 346 del 1990, recante disposizioni varie. Le modifiche ai commi 2 e 4 non ripropongono i riferimenti agli artt. 31, comma 2, lettere g) e h), e 42, comma 1, lettere d) e g) del d.lgs. n. 346 del 1990, per l'intervenuta abrogazione delle disposizioni che prescrivevano l'autorizzazione o il riconoscimento per l'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati per associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. (cfr. articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 192).

L'articolo 136 recepisce l'articolo 59 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni individuano le fattispecie per le quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

L'articolo 137 recepisce l'articolo 59-bis del d.lgs. n. 346 del 1990. La norma prevede l'esenzione dall'imposta sulle donazioni per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico.

L'articolo 138 recepisce l'articolo 62 del d.lgs. n. 346 del 1990. La norma prevede che restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.

La **Parte IV** che individua, negli articoli da 139 a 168, la disciplina ai fini dell'imposta di bollo e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie estere, già contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è suddivisa in **due titoli**, a loro volta suddivisi in capi:

- **Titolo I:** "Presupposti, base imponibile e disciplina dell'imposta di bollo";
 - o **Capo I:** "Oggetto dell'imposta e modi di pagamento";
 - o **Capo II:** "Applicazione dell'imposta";
 - o **Capo III:** "Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito";
 - o **Capo IV:** "Effetti del mancato o insufficiente pagamento dell'imposta. Obblighi, divieti, solidarietà";
 - o **Capo V:** "Disposizioni varie";
 - o **Capo VI:** "Disposizioni transitorie e finali";
 - o **Capo VII:** "Imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione";

- **Titolo II:** “Imposta sul valore delle attività finanziarie estere”;
- o **Capo I:** “prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio”.

Nella **Parte IV** non sono stati riprodotti gli articoli 35, 36 e 37 del d.P.R. n. 642 del 1972 che, per settore d’ambito, sono state ricondotti nel testo unico adempimenti e accertamento. Ciò, coerentemente con l’articolo 21 della legge n. 111 del 2023 che, ai fini della redazione dei testi unici, richiede di attenersi al principio della “puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore”.

Nel **titolo I**, in cui confluiscono le disposizioni recate dagli articoli da 139 a 167 del d.P.R. n. 642 del 1972, sono disciplinati l’oggetto e i modi di pagamento dell’imposta di bollo.

Il **capo I**, include gli articoli da 139 a 145 e prevede disposizioni sull’oggetto dell’imposta e sui modi di pagamento.

L’**articolo 139** riproduce la disciplina di cui all’articolo 1 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo all’ambito oggettivo dell’imposta di bollo. In particolare, sono soggetti ad imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa, allegato 3.

L’**articolo 140** riproduce la disciplina di cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, relativo agli atti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine e in caso d’uso. In particolare, l’imposta si considera dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I, della tariffa, allegato 3, se formati nello Stato, e in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda. Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio dell’Agenzie delle entrate per la registrazione. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stata inserita nel n. 2-*quater* dell’articolo 2 della tariffa, parte I, tra gli atti soggetti all’imposta in misura fissa pari a euro 16,00: *“Dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*.

L’**articolo 141** riproduce la disciplina di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, relativo alle modalità di pagamento dell’imposta. In particolare, la norma disciplina una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, prevedendo, per gli atti da registrare in termine fisso, che l’imposta di bollo sia assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico.

L’**articolo 142** procede ad attualizzare il contenuto dell’articolo 4 del d.P.R. n. 642 del 1972; in tal senso vengono eliminati i riferimenti alle modalità di pagamento dell’imposta non più attuali e si fa riferimento alle caratteristiche e alle modalità d’uso del contrassegno telematico rilasciato dagli intermediari.

L’**articolo 143** riproduce la disciplina di cui all’articolo 5 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo alla definizione di foglio, pagina e copia.

L’**articolo 144** riproduce la disciplina di cui all’articolo 6 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo alla misura dell’imposta in caso d’uso, precisando che per gli atti, i documenti e i registri soggetti a imposta di bollo solo in caso d’uso l’imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.

L'articolo 145 riproduce la disciplina di cui all'articolo 8 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo all'onere del pagamento dell'imposta nei rapporti con lo Stato, precisando che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, anche in presenza di patto contrario.

Nel **capo II**, in cui confluiscono le disposizioni recate dagli articoli da 146 a 153, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'imposta di bollo.

L'articolo 146 attualizza la disciplina di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 642 del 1972, eliminando i riferimenti non più attuali alla carta bollata, sostituiti nell'unico comma dal riferimento al contrassegno telematico.

L'articolo 147 attualizza la disciplina di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 642 del 1972 eliminando i riferimenti alle modalità di pagamento non più attuali.

L'articolo 148 attualizza la disciplina di cui all'articolo 11 del d.P.R. n. 642 del 1972, eliminando i riferimenti non più attuali al bollo straordinario, sostituiti con i riferimenti al contrassegno telematico. Inoltre, i riferimenti alle marche da bollo non risultano più attuali, in seguito alle modifiche apportate all'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972, dall'articolo 1-*bis*, comma 10, lett. a), del DL n. 168 del 2004 e dall'articolo 1, comma 80, della legge n. 296 del 2006.

L'articolo 149 attualizza la disciplina di cui all'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972, sulla facoltà di scrivere più atti nello stesso foglio, eliminando i riferimenti all'applicazione dell'imposta di bollo in modo straordinario.

L'articolo 150 attualizza la disciplina relativa al pagamento in modo virtuale contenuta nell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972, eliminando il riferimento al pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario. Al comma 11 è stata inserita la disposizione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 25 del d.P.R. n. 642 del 1972. Ciò, coerentemente alla circostanza che il predetto comma 3-*bis*, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha un contenuto procedurale strettamente connesso all'adempimento della dichiarazione di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Nell'**articolo 151** è stata trasfusa la speciale disciplina relativa al pagamento in modo virtuale per determinati soggetti, contenuta nell'articolo 15-*bis* del d.P.R. n. 642 del 1972.

Nell'**articolo 152** confluiscono le disposizioni recate dall'articolo 12-*novies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dall'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, relative all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L'articolo 153 riproduce la disciplina di cui all'articolo 16 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo alla riscossione coattiva dell'imposta. Inoltre, il rinvio all'articolo 36 della tariffa è stato sostituito con il rinvio all'articolo 16 della tariffa, parte I, allegato 3. Ciò in quanto il richiamato articolo 36 è stato soppresso dall'articolo 1 del DM 20 agosto 1992, recante approvazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo, sostitutiva della precedente tariffa. Il contenuto dell'articolo 36 è stato, nella sostanza, recepito nell'attuale articolo 16 della tariffa, parte I, allegato 3.

Nel **capo III**, in cui confluiscono le disposizioni recate dagli articoli da 154 a 155, è prevista la disciplina di atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito.

L'articolo 154 riproduce la disciplina di cui all'articolo 17 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo alla prenotazione a debito dell'imposta di bollo sugli atti dei procedimenti giurisdizionali.

L'articolo 155 riproduce la disciplina di cui all'articolo 18 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo agli atti di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Nel **capo IV**, in cui confluiscono le disposizioni recate dagli articoli da 156 a 160, sono disciplinati gli effetti del mancato o insufficiente pagamento dell'imposta di bollo, gli obblighi, i divieti e la solidarietà del pagamento.

L'articolo 156 riproduce la disciplina di cui all'articolo 19 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo agli obblighi dei pubblici ufficiali.

L'articolo 157 riproduce la disciplina di cui all'articolo 20 del d.P.R. n. 642 del 1972 concernente l'inefficacia, come titoli esecutivi, di cambiali, vaglia e assegni non regolarmente assoggettati ad imposta di bollo.

L'articolo 158 attualizza la disciplina di cui all'articolo 21 del d.P.R. n. 642 del 1972 concernente gli obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario, eliminando i riferimenti alle modalità di pagamento non più attuali.

L'articolo 159 riproduce la disciplina di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 642 del 1972 relativo alla solidarietà dell'imposta. In particolare, il comma 3, che ha recepito la previsione recata dall'articolo 1, comma 1108, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce che per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio, è obbligato in solido il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia stato emesso da un soggetto terzo per suo conto.

L'articolo 160 riproduce la disciplina di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 642 del 1972, che sancisce la nullità dei patti che risultino contrari alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 642 del 1972.

Nel **capo V**, in cui confluiscono le disposizioni recate dagli articoli da 161 a 165, si prevedono disposizioni varie in cui sono incluse tra, le altre, alcune norme sulla responsabilità dei funzionari dell'amministrazione finanziaria e sulla ripartizione delle sanzioni amministrative.

L'articolo 161 recepisce la disciplina di cui all'articolo 30 del d.P.R. n. 642 del 1972 circa la responsabilità dei funzionari dell'amministrazione finanziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 162 riproduce la disciplina di cui all'articolo 31 del d.P.R. n. 642 del 1972 concernente la regolarizzazione degli atti non in regola con l'imposta di bollo.

L'articolo 163 riprende la disciplina di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 642 del 1972 circa le modalità di pagamento dell'imposta di bollo in caso di irreperibilità dei contrassegni; è stata eliminata la facoltà di corrispondere l'imposta direttamente agli uffici, in quanto questi ultimi non sono più abilitati ad incassare pagamenti.

L'articolo 164 riproduce la disciplina di cui all'articolo 38 del d.P.R. n. 642 del 1972 concernente la ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative.

L'articolo 165 attualizza la disciplina di cui all'articolo 39 del d.P.R. n. 642 del 1972 sulla distribuzione e vendita al pubblico dei valori bollati e quella sugli aggi, eliminando i riferimenti alle modalità di pagamento non più attuali, sostituiti con i contrassegni telematici. In particolare, non sono stati riproposti, giacché non attuali, i commi 3, 4 e 5 nonché i commi da 7 a 13 alla luce delle attuali modalità di assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, un apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 maggio 2005, sono state approvate le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, al fine di garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica,

nonché dei requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l’Agenzia delle entrate, al fine di garantire la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti e il controllo sull’operato dei rivenditori.

Nel **capo VI** confluiscce l’articolo 166.

L’**articolo 166** riproduce la disciplina di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 642 del 1972 relativa alle disposizioni transitorie sui termini di applicazione di esenzioni e agevolazioni.

Il **capo VII** individua, all’articolo 167, la disciplina ai fini dell’imposta di bollo applicabile alle attività finanziarie oggetto di emersione.

Nell’**articolo 167** confluisccono le disposizioni di cui ai commi da 6 a 12, dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, relative all’imposta di bollo applicabile alle attività finanziarie oggetto di emersione. Sono eliminati i riferimenti non più attuali alle disposizioni il cui ambito di applicazione temporale era circoscritto agli anni 2011, 2012 e 2013. Al comma 6 viene corretto il refuso presente nella normativa vigente che rinvia, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta, nonché per il relativo contenzioso, alle disposizioni in materia di imposta di bollo sui redditi, con il più appropriato riferimento alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, non essendo prevista una imposta di bollo sui redditi (cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate 5 luglio 2012, n. 29/E, par. 5).

Il **titolo II, capo I** individua all’articolo 168 la disciplina dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (cd. IVAFE), avente ad oggetto prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.

Nell’**articolo 168**, relativo all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (cd. IVAFE), confluisccono le disposizioni contenute nei commi da 18 a 23, dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il riferimento alle aliquote stabilite per gli anni 2012 e 2013 è stato eliminato in quanto non più attuale.

La **Parte V**, in cui confluisccono gli articoli da 169 a 201, riguarda le agevolazioni e i regimi sostitutivi, ed è articolata in due **titoli**, suddivisi in **capi**:

- **Titolo I: “Regimi sostitutivi”;**
 - **Capo I: “Disposizioni varie”;**
 - **Titolo II: “Agevolazioni”;**
 - **Capo I: “Agricoltura”;**
 - **Capo II: “Disposizioni varie”;**
 - **Capo III: “Eventi calamitosi”.**

Il **titolo I, capo I**, include gli articoli **169** e **170** in cui sono contenute le disposizioni varie in materia di regimi sostitutivi.

L’**articolo 169** disciplina, recependo la normativa dettata dall’articolo 14-bis, comma 11, della legge 25 gennaio 1994 n. 86, il regime sostitutivo previsto per i fondi costituiti con l’apporto di beni immobili, in relazione ai quali è dovuta, in luogo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, un’imposta sostitutiva.

L’**articolo 170** recepisce le disposizioni inerenti al regime sostitutivo applicabile alla trasformazione, in società e in cooperative, delle compagnie e dei gruppi portuali di cui all’articolo 22 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. In attuazione di tale regime sostitutivo, è dovuta un’imposta sostitutiva in misura fissa, in luogo delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e delle tasse sulle concessioni governative.

Il **titolo II**, in cui confluiscono gli articoli da **171** a **201** reca la disciplina sulle agevolazioni ed esenzioni, ai fini delle imposte di registro e degli altri tributi indiretti, ed è suddiviso in tre capi.

Il **capo I**, che include gli articoli da **171** a **174**, reca disposizioni agevolative in materia di agricoltura.

L'**articolo 171** disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, in tema di imprenditoria giovanile, le esenzioni previste, ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta catastale e di bollo, e l'agevolazione, ai fini dell'imposta ipotecaria.

L'**articolo 172** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 7 della legge 15 marzo 2024, n. 36, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per l'ampliamento delle superfici coltivate.

L'**articolo 173** disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per la piccola proprietà contadina.

L'**articolo 174** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le esenzioni previste, ai fini dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra imposta e tassa nonché del contributo unificato, per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi.

Il **capo II**, che include gli articoli da **175** a **197**, reca disposizioni agevolative varie.

L'**articolo 175** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 656, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di bollo e di registro, per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, purché assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Tenendo conto della previsione dell'articolo 15 della Tabella, allegato 1 del presente testo unico, che recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. n. 139 del 2024, in merito alla mancanza dell'obbligo di chiedere la registrazione per i contratti di arruolamento previsti dall'articolo 2-*undecies* del decreto-legge n. 564 del 1994, viene eliminata nella formulazione della norma, per ragioni di coordinamento sistematico, la locuzione finale *“ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica”*.

L'**articolo 176** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 1, comma 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, per gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane.

L'**articolo 177** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 66, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 447, le esenzioni e agevolazioni previste, ai fini delle imposte di bollo e di registro, per alcune tipologie di atti posti in essere dalle società cooperative edilizie di abitazione. Al fine del coordinamento con la legislazione vigente, i riferimenti ai *“registri prefettizi”* e allo *“schedario generale della cooperazione”* sono stati sostituiti con il riferimento *“all'albo delle società cooperative”*, istituito con D.M. 23 giugno 2004 del Ministero delle attività produttive.

L'articolo 178 disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di registro e di bollo, per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede euro 309,87.

L'articolo 179 disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di bollo e di registro, per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione ancora in essere.

L'articolo 180 disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 35, commi 10-ter e 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte ipotecaria, catastale e di registro, per le cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi.

L'articolo 181 disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, per le obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società di progetto, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'articolo 182 disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'esenzione prevista, ai fini dell'imposta di bollo, per facilitare l'ingresso e il soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio.

L'articolo 183 disciplina, recependo la disposizione prevista dall'articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con la legge 29 luglio 2014, n. 106, le esenzioni previste, ai fini dell'imposta di registro, dei diritti erariali e delle tasse di concessione governativa, per le start-up turismo, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società.

L'articolo 184 disciplina, recependo la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per i trasferimenti di beni immobili strumentali in caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività.

L'articolo 185 disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di registro e di bollo, per gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari.

L'articolo 186 disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 319, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di bollo, di registro e di ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di lavoro e di previdenza.

L'articolo 187 disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 17, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione.

L'articolo 188 disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 1-*bis*, comma 5, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, l'esenzione prevista, ai fini dell'imposta di bollo, per le cambiali finanziarie emesse ai sensi del medesimo articolo 1-*bis* della legge 13 gennaio 1994, n. 43.

L'articolo 189 disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e di ogni altra imposta indiretta, nonché tributo o diritto, per le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione, in favore di fondazioni o società di cartolarizzazione e associazioni riconosciute.

L'articolo 190 disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 11-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e di ogni altra imposta indiretta, nonché tributo o diritto, per gli atti di alienazione e di permuta di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato.

L'articolo 191 disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di bollo, di ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, nonché l'esenzione, ai fini dell'imposta di registro, per i verbali contenenti gli accordi di conciliazione entro il limite di valore di euro 100.000.

L'articolo 192 disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per gli atti di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

L'articolo 193 disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, per i trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali.

L'articolo 194 disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 2, comma 26, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'esenzione, ai fini dell'imposta di registro e di ogni altra imposta, per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti.

L'articolo 195 disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, le esenzioni previste, ai fini dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa, per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e al procedimento di separazione personale dei coniugi, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Il contenuto della norma è stato attualizzato tenendo conto dei chiarimenti resi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa nella parte in cui non estende l'esenzione a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. Si fa presente che le indicazioni della Consulta sono state già recepite, in via interpretativa, con circolare del Ministero delle finanze 16 marzo 2000, n. 49.

L'articolo 196 disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di

donazione, ipotecarie e catastali, per gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell’ambito del servizio sanitario nazionale.

L’articolo 197 dispone un rinvio all’agevolazione di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 120, che prevede che «*Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all’esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell’acquisizione in proprietà dei beni immobili.*». La disposizione non appare trasponibile nel presente testo unico in quanto integra un regime particolare per il settore del cinema, concernente una pluralità di imposte, con richiami tra loro correlati, e che in ragione dell’organicità del regime appare opportuno mantenere unitario.

Il capo III, in cui confluiscano gli articoli da 198 a 201, prevede le disposizioni agevolative per gli eventi calamitosi.

L’articolo 198 disciplina, recependo le disposizioni recate dall’articolo 73, commi 1 e 2, della legge 14 maggio 1981, n. 219, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, delle tasse di concessione governativa, delle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella allegato 2 e dei tributi speciali, per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all’attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e per qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici.

In relazione al comma 1, il riferimento ai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al d.P.R. n. 648 del 1972 (che sostituisce la Tabella A allegata al d.P.R. n. 533 del 1954) viene sostituito con il riferimento ai tributi speciali di cui alla tabella A dell’allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

Ciò in ragione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2024, a mente del quale “*Alla Tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i titoli I e II sono sostituiti dal titolo I di cui all’allegato 3 al presente decreto; b) il titolo III è abrogato.*”.

Difatti, il menzionato allegato 3 al decreto legislativo n. 139 del 2024 è confluito nell’allegato 5 tabella A del d.lgs. n. 174 del 2024.

Viene anche inserito il riferimento alle “*tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella allegato 2*”.

Ciò in quanto, oltre al richiamo agli emolumenti ipotecari di cui all’articolo 20 del d.P.R. n. 635 del 1972, confluiti nelle tasse per i servizi ipotecari, la norma agevolativa di cui all’articolo 73, comma 1, della legge n. 219 del 1981, si riferiva anche all’esenzione dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, il cui allegato III vigente ‘ratione temporis’, che disciplinava i tributi speciali catastali (ora abrogato dal richiamato articolo 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 139 del 2024, in ragione del fatto che la tabella A allegata al D.L. n. 533 del 1954 è stata

sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 648 del 1972) è di fatto confluito, con modifiche, per la parte relativa alle tasse sui servizi catastali, nell’allegato 2 del d.lgs. n. 139 del 2024 (tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali, che sostituisce la tabella delle tasse ipotecarie di cui al d.lgs. n. 347/90, concernente le imposte ipotecaria e catastale - cfr. art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 139 del 2024), recepito come allegato 2 al presente testo unico.

L’articolo 199 disciplina, recependo le disposizioni recate dall’articolo 70, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, di successione, di trascrizione, delle tasse di concessione governativa, delle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella allegato 2 e dei tributi speciali, per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, le successioni dei soggetti deceduti, gli atti di scioglimento delle comunioni, gli atti di trasferimento dei suoli, comunque relativi all’attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici.

In relazione al comma 1, il riferimento ai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al d.P.R. n. 648 del 1972 (che sostituisce la Tabella A allegata al d.P.R. n. 533 del 1954) viene sostituito con il riferimento ai tributi speciali di cui alla tabella A dell’allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

Ciò in ragione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2024, a mente del quale *“Alla Tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i titoli I e II sono sostituiti dal titolo I di cui all’allegato 3 al presente decreto; b) il titolo III è abrogato.”*.

Difatti, il menzionato allegato 3 al decreto legislativo n. 139/2024 è confluito nell’allegato 5 tabella A del d.lgs. n. 174 del 2024.

Viene anche inserito il riferimento alle *“tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella allegato 2”*.

Ciò in quanto, oltre al richiamo agli emolumenti ipotecari di cui all’articolo 20 del d.P.R. n. 635 del 1972, confluiti nelle tasse per i servizi ipotecari, la norma agevolativa di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 76 del 1990 si riferiva anche all’esenzione dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, il cui allegato III vigente ‘ratione temporis’, che disciplinava i tributi speciali catastali (ora abrogato dal richiamato articolo 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 139 del 2024, in ragione del fatto che la tabella A allegata al DL n. 533 del 1954 è stata sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 648 del 1972) è di fatto confluito, con modifiche, per la parte relativa alle tasse sui servizi catastali, nell’allegato 2 del d.lgs. n. 139 del 2024 (tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali, che sostituisce la tabella delle tasse ipotecarie di cui al d.lgs. n. 347/90, concernente le imposte ipotecaria e catastale - cfr. art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 139 del 2024), recepito come allegato 2 al presente testo unico.

L’articolo 200 disciplina, recependo le disposizioni recate dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di bollo, di registro, ipotecarie, delle tasse di concessione governativa, delle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella allegato 2 e dei tributi speciali, per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione

degli immobili e al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise.

In relazione al comma 1, il riferimento alle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge n. 165 del 1982, è sostituito con il riferimento alle tasse per i servizi ipotecari di cui all'allegato 2 del presente testo unico, per effetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 139 del 2024, che ha introdotto la “Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali”, sostitutiva della tabella delle tasse ipotecarie allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 (TUIC), che ha a sua volta sostituito la tariffa delle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge n. 165 del 1982.

Inoltre, sempre in relazione al comma 1, il riferimento ai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al d.P.R. n. 648 del 1972 (che sostituisce la Tabella A allegata al d.P.R. n. 533 del 1954) viene sostituito con il riferimento ai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

Ciò in ragione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2024, a mente del quale *“Alla Tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i titoli I e II sono sostituiti dal titolo I di cui all'allegato 3 al presente decreto; b) il titolo III è abrogato.”*.

Difatti, il menzionato allegato 3 al decreto legislativo n. 139 /2024 è confluito nell'allegato 5 tabella A del d.lgs. n. 174 del 2024.

Viene inserito anche il riferimento alle tasse per i servizi catastali di cui all'allegato 2 del presente testo unico.

Ciò in quanto la norma agevolativa di cui all'articolo 73, comma 1, della legge n. 219 del 1981 si riferiva anche all'esenzione dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, il cui allegato III vigente ‘ratione temporis’, che disciplinava i tributi speciali catastali (ora abrogato dal richiamato articolo 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 139 del 2024, in ragione del fatto che la tabella A allegata al DL n. 533 del 1954 è stata sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 648 del 1972) è di fatto confluito, con modifiche, per la parte relativa alle tasse sui servizi catastali, nell'allegato 2 del d.lgs. n. 139 del 2024 (tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali, che sostituisce la tabella delle tasse ipotecarie di cui al d.lgs. n. 347/90, concernente le imposte ipotecaria e catastale - cfr. art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 139 del 2024), recepito come allegato 2 al presente testo unico.

La disciplina contenuta nei commi 3, 4 e 4-bis, dell'art. 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, è da ritenere non più attuale. In particolare, il comma 3, cui rinvia il comma 4-bis, fa riferimento all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, abrogato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, mentre il comma 4 non è più attuale come risulta dai chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate, con risoluzione del 24 maggio 2007, n. 113.

L'articolo 201 disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 48, commi da 7 a 7-*quinquies*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le esenzioni, previste, ai fini delle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale e dell'imposta di successione, in relazione agli eventi sismici del 2016.

La **Parte VI, titolo I**, in cui confluiscono gli articoli **202, 203 e 204**, prevede alcune disposizioni finali di chiusura del testo unico.

L'articolo 202 individua una norma di interpretazione autentica dell'articolo 7 della Tabella allegato 1.

L'articolo 203 individua un elenco di norme di cui viene disposta l'abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del nuovo testo unico.

L'articolo 204 dispone la data di entrata in vigore del nuovo testo unico.

Con riferimento agli Allegati al testo unico si osserva quanto segue.

Allegato 1 imposta di registro tariffa e tabella.

Articolo 1 della tariffa: ai commi 2 e 3 è stata riportata la disciplina di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 23 del 2011.

Al comma 6 è stata trasfusa la disciplina di cui all'articolo 69, comma 4, della legge n. 342 del 2000, in materia di agevolazioni prima casa nelle ipotesi di successione e donazione.

Ai commi 7, 8 e 9, della nota I, è stata inserita la disciplina sul credito di imposta in materia di agevolazioni cd. prima casa, già prevista dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Articolo 4 della tariffa: alla lettera h) è stata inserita la disciplina sulla fusione tra confidi recata dall'articolo 13, comma 51, del decreto-legge n. 269 del 2003. Nella nota VI è stata riportata la disciplina prevista, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, in materia di trasferimenti immobiliari relativi ai GEIE, dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 240 del 1991.

Articolo 8 della tariffa: al comma 1 è stata eliminata la lettera f) in quanto non attuale alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 1999 coerentemente alle indicazioni di prassi dell'amministrazione finanziaria (circolare 16 marzo 2000, n. 49); al comma 2, nota III, è stata inserita la disciplina dell'esenzione dall'imposta di registro per i processi verbali di conciliazione di cui all'articolo 9, comma 9, della legge n. 488 del 1999. Alla nota IV è trasfusa la disciplina sull'esenzione dall'obbligo di registrazione prevista per i provvedimenti della Corte di Cassazione, dall'articolo 73, comma 2-bis del d.P.R. n. 115 del 2002. Infine, è stata aggiunta:

- la nota VI) relativa ai provvedimenti emessi in attuazione dell'articolo 148 del codice civile nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli che sono esenti dall'imposta di registro. Agli stessi non si applica la previsione di cui al comma 1, lettera b). Ciò, in conformità alla sentenza dalla Corte costituzionale n. 202/2003.

- la nota VII) relativa alle pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto che sono soggette all'imposta di registro in misura fissa. Alle stesse non si applica la previsione di cui al comma 1, lettera c). Ciò, in conformità alla sentenza dalla Corte costituzionale n. 177/2017.

Articolo 15 della tabella: è stata inserita l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista, dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 139 del 2024, per i contratti di arruolamento, di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

Allegato 2: imposte ipotecaria e catastale tariffa

È stata aggiornata l'intestazione della colonna riguardante le misure proporzionali delle imposte dovute, eliminando la locuzione “*per ogni 100 lire*”, lasciando esclusivamente l'indicazione “*Proporzionali*”; corrispondentemente è stata aggiunta la locuzione “*per cento*” alle misure indicate agli articoli 1, 2, 7, 10, 11, 13 e 14.

Articolo 2 della tariffa è stato eliminato il richiamo ai trasferimenti riguardanti immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati in linea con le modifiche di cui al d.lgs. n. 23 del 2011.

Articolo 3 della tariffa è stata inserita una nota al fine del coordinamento con l'articolo 1 della tariffa parte I del registro, di cui all'allegato 1.

Allegato 3: imposta di bollo tariffa

Articolo 2: è stata inserita la nota 5 per effetto della previsione recata dall'art. 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), in base alla quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni”*.

Articolo 5: sono stati attualizzati i richiami normativi contenuti.

Articolo 8: sono stati eliminati i riferimenti ai vaglia cambiari e alle fedi di deposito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia non più attuali. Coerentemente sono stati eliminati i relativi riferimenti contenuti nelle note numeri 1 e 3.

Articolo 11: è stata eliminata la lettera b) e conseguentemente il modo di pagamento 3 e la nota 2 ad esso relativa in quanto non attuale alla luce della misura forfettizzata prevista dall'articolo 3 comma 4 della tariffa.

Articolo 15: eliminato il riferimento di cui alla nota 7 dei modi di pagamento relativo alla tassa di iscrizione a ruolo ex art. 3 della legge n. 283 del 1957, in ragione della abrogazione da parte del d.P.R. n. 115 del 2002.

Allegato 3: imposta di bollo tabella

Articolo 8: nel trasporre il precedente allegato B, art. 8, del d.P.R. n. 642 del 1972, è stato eliminato il secondo comma, il quale prevedeva che *“Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173”*. Ciò in ragione della non attualità del riferimento all'elenco previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Articolo 12: nel trasporre il precedente allegato B, art. 12, del d.P.R. n. 642 del 1972, è stato eliminato il riferimento alla previsione di cui al n. 4 in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani, in ragione della soppressione recata dalla legge n. 431 del 1998.

Articolo 13: nel trasporre il precedente allegato B, art. 13, del d.P.R. n. 642 del 1972, è stato eliminato il riferimento alle *“persone iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173”*. Ciò in ragione della non attualità del riferimento all'elenco previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Articolo 19: viene inserito il comma 6, che recepisce il contenuto dell'articolo 66, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, avente ad oggetto l'estensione della disciplina, prevista ai fini dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione, alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intraunionali.

Articolo 25: nel trasporre il precedente allegato B, art. 21-bis, del d.P.R. n. 642 del 1972, è stato eliminato il riferimento alla disciplina dei prestiti agrari di esercizio contenuta nel regio decreto-

legge 29 luglio 1927, n. 1509, in quanto non più attuale. Il predetto regio decreto è stato interamente abrogato dall'articolo 161, del d.lgs. n. 385 del 1993. Viene mantenuto, con riferimento ai prestiti agrari di esercizio, il rinvio alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Relazione tecnica

Il testo unico ha carattere compilativo e pertanto, non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una riconuzione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore delle imposte di registro e altri tributi indiretti.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

*Ufficio studi, documentazione giuridica e
qualità della regolazione*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

AI DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
c.a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AI MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Ufficio legislativo

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti”.

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini della tempestiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei rispettivi pareri, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2025, corredata delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si segnala l'urgenza di acquisire i suddetti pareri prima della sospensione feriale delle attività parlamentari, in ragione della necessità di disporre quanto prima, anche in favore di contribuenti e operatori del settore, di un quadro sistematico delle disposizioni vigenti, aggiornato sulla base dei più recenti interventi di attuazione della riforma fiscale.

Si fa riserva di inviare l'intesa della Conferenza unificata non appena perverrà a questo Dipartimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Francesca Quadri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;

VISTO, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;

VISTA la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»;

RITENUTO di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2025;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del ...;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1

1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.

2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a



TESTO UNICO IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

PARTE I Imposta di registro

Titolo I Presupposti, base imponibile e disciplina del tributo

Capo I Oggetto dell'imposta

ART. 1 *Oggetto dell'imposta* (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella **tariffa**, di cui all'**allegato 1** al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.

Capo II Presupposto dell'imposta

Sezione I Atti soggetti a registrazione

ART. 2 *Atti soggetti a registrazione* (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
 - a) gli atti indicati nella **tariffa**, di cui all'**allegato 1** al presente testo unico, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
 - b) i contratti verbali indicati nell'**articolo 3, comma 1**;
 - c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'**articolo 4**;
 - d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.



ART. 3
Contratti verbali
(articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
 - a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
 - b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'**articolo 26**.

ART. 4
Operazioni di società ed enti esteri
(articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Sono soggetti a registrazione:
 - a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;
 - b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte dell'Unione europea;
 - c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte dell'Unione europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato dell'Unione europea;
 - d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato dell'Unione europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008;
 - e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato dell'Unione europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
 - f) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione né quella legale in uno Stato dell'Unione europea, sempreché, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato dell'Unione europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
 - g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede



dell'amministrazione né quella legale in uno Stato dell'Unione europea;

h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte dell'Unione europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).

ART. 5

Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso

(articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella **parte I della tariffa**, di cui all'**allegato 1** al presente testo unico, e in caso d'uso quelli indicati nella **parte II**.
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-*bis*), 8-*ter*) e 27-*quinquies*), del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.

ART. 6

Caso d'uso

(articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

ART. 7

Atti non soggetti a registrazione

(articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Per gli atti indicati nella **tabella**, di cui all'**allegato 1** al presente testo unico, non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati nella medesima **tabella**, agli



articoli 4, 5, 11 e 12, anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

ART. 8

Registrazione volontaria

(articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

Sezione II

Modalità e procedimento di registrazione degli atti

ART. 9

Ufficio competente

(articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell'**articolo 10, comma 1, lettere b) o c)**.
2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.

ART. 10

Soggetti obbligati a richiedere la registrazione

(articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:

- a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'**articolo 4**;
- b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
- c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
- d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'**articolo 19**;
- e) gli agenti di affari in mediazione immobiliare, iscritti nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'articolo 73, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.



ART. 11

Richiesta di registrazione degli atti scritti

(articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. La richiesta di registrazione degli atti scritti è presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all'**articolo 12** e, negli altri casi, i soggetti indicati all'**articolo 10, comma 1, lettera b**), presentano, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all'**articolo 10, comma 1, lettera c**), presentano unicamente l'originale dell'atto.
3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l'atto da registrare è presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
4. I soggetti indicati all'**articolo 10, comma 1, lettera d**), devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi dell'**articolo 19, comma 1, lettera a**) e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi del medesimo **articolo 19, comma 1, lettera b**).
5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale e asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.
6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.
7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti a esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.

ART. 12

Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione

(articolo 3-bis decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463)

1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
3. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica,



sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica.

4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 3 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

5. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.

ART. 13

Procedure di controllo sulle autoliquidazioni

(articolo 3-ter decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463)

1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all'**articolo 10, comma 1, lettera b)**, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria.

ART. 14

Disposizioni di attuazione

(articolo 3-sexies decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; articolo 2, comma 3, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'**articolo 12**, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:

- a)* imposta di registro;
- b)* imposte ipotecarie e catastali;
- c)* perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;



d) imposta di bollo.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'**articolo 12**.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, modalità semplificate di presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle denunce e di esecuzione delle relative formalità nonché di versamento delle imposte.

ART. 15

Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

(articolo 16, commi 10-bis e 10-ter, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'**articolo 58, commi 1 e 5**. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'**articolo 1, comma 3, lettera c)**, della **tariffa**, di cui all'**allegato 3**, al presente testo unico.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 1.

ART. 16

Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri

(articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all'**articolo 21**, presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalità e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.
2. Per le operazioni di cui all'**articolo 4**, quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della società o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente.
3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualità di atto.

ART. 17



Termini per la richiesta di registrazione
(articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'**articolo 21, comma 4**, entro trenta giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.
2. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato.
3. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'**articolo 21, comma 4**.
4. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'**articolo 10, comma 1, lettera c**), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dall'**articolo 68, comma 5** o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi.
5. Nei casi di cui all'**articolo 16, comma 2**, la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'**articolo 4**.

ART. 18

Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione
(articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all'**articolo 17** decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto è divenuto altrimenti eseguibile.
2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.



ART. 19
Registrazione d'ufficio
(articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati all'**articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c)**, la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:
 - a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonché per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili;
 - b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base a una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi;
 - c) per i contratti verbali di cui all'**articolo 3, comma 1, lettera a)** e per le operazioni di cui all'**articolo 4** quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;
 - d) per i contratti verbali di cui all'**articolo 3, comma 1, lettera b)** quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti;
 - e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali è intervenuta la decadenza di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'**articolo 6**, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo.
2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere c) e d) è ammessa la prova contraria, a esclusione di quella testimoniale.

ART. 20
Esecuzione della registrazione
(articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Salvo quanto disposto nell'**articolo 21**, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dai soggetti obbligati al pagamento, con la data del giorno in cui è stata richiesta.
2. La registrazione consiste nell'annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse.
3. L'ufficio annota sull'atto o sulla denuncia la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma pagata ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.
4. Quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'**articolo 31** deve esserne fatta espressa menzione.



5. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 3.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalità, anche telematiche, di esecuzione della registrazione.
7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione.

ART. 21

Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili

(articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; articolo 3, comma 16, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti e assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.
2. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata nel termine di trenta giorni.
4. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio, una denuncia con le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.
5. Le previsioni di cui al comma 3, si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'**articolo 58, comma 10**.

ART. 22



Effetti della registrazione
(articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'**articolo 20**, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce a essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'articolo 2704 del codice civile.
2. L'Agenzia delle entrate conserva, anche con modalità telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell'**articolo 20** e i modelli di cui all'**articolo 21** e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, a eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.
3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Nei casi previsti dall'**articolo 21** in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento.

ART. 23
Denuncia di eventi successivi alla registrazione
(articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta a un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo a ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
2. Il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

Capo III
Applicazione dell'imposta

ART. 24
Interpretazione degli atti
(articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti a esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.



ART. 25

Atti che contengono più disposizioni

(articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta a imposta come se fosse un atto distinto.
2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.
3. Non sono soggetti a imposta gli accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.

ART. 26

Enunciazione di atti non registrati

(articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'**articolo 41**, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

ART. 27

Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise

(articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.
2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.
3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.
4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali



beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell'atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l'aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1.

ART. 28

Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze
(articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono a un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.
2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprietà dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare dell'imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.

ART. 29

Atti a titolo oneroso e gratuito
(articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salvo l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.

ART. 30

Presunzione di liberalità
(articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, e i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 180.759,91 euro, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti.
2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia, l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta può essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.



3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.
4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.

ART. 31

Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione (articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, e quella pagata in sede di registrazione.
3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.
5. Gli atti indicati nell'**articolo 18**, quando intervenga l'approvazione o l'omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella **tariffa** di cui all'**allegato 1**, al presente testo unico. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'**articolo 18**, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.

ART. 32

Risoluzione del contratto (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'**articolo 6** o dall'**articolo 10 della parte I** della **tariffa** di cui all'**allegato 1** al presente testo unico.
2. In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.



ART. 33

Transazione

(articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa.

ART. 34

Ratifica, convalida o conferma

(articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'**articolo 26**.

2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.

3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante è dovuta l'imposta per l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.

4. Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando è pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.

ART. 35

Cessione del contratto

(articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. La cessione del contratto è soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall'**articolo 5** della **parte I** della **tariffa** di cui all'**allegato 1** al presente testo unico.

2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.

ART. 36



Dichiarazione di nomina
(articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato, è soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non è dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonché quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva o è fatta a favore di altro partecipante alla gara, è dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.

ART. 37
Mandato irrevocabile e atto di surrogazione
(articolo 33 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto è soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale è stato conferito.
2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, è soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.

ART. 38
Divisioni
(articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. La divisione, con la quale a un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione. Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune è costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.
2. I conguagli superiori al 5 per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accolto di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza.
3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati a uno dei condividenti determinato dall'ufficio a norma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.



4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.

ART. 39

Contratti a prezzo indeterminato

(articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'**articolo 23**.
2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, e della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualità del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.
3. Se nel contratto è prevista la possibilità che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del comma 1 non può essere inferiore al minimo.

ART. 40

Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato

(articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta è applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'**articolo 23**, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.
2. Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'**articolo 50**.
3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'**articolo 23** l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.
4. Per i contratti, che attribuiscono a una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta è applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.

ART. 41



Atti dell'autorità giudiziaria
(articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.
2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'**articolo 70** all'ufficio che ha eseguito la registrazione.

ART. 42
Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto
(articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.
2. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

ART. 43
Atti soggetti a registrazione in caso d'uso
(articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.

ART. 44
Atti relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
(articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-*bis*) e 27-*quinquies*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e alle



locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.

2. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.

3. Per le operazioni indicate nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 45

Liquidazione dell'imposta

(articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. L'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'**articolo 41** nonché da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di cui all'**articolo 60**, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella **tariffa**, di cui all'**allegato 1** al presente testo unico, alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del presente **titolo, capo IV**, con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'**articolo 12** della **parte I** della **tariffa** di cui all'**allegato 1** al presente testo unico, salvo quanto disposto dagli **articoli 5 e 7** della **parte I** della medesima tariffa.

3. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'**articolo 13**, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché la regolarità dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

ART. 46

Imposta principale, suppletiva e complementare

(articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.



2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione è riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel presente **titolo, capo V**.

Capo IV **Determinazione della base imponibile**

ART. 47

Base imponibile

(articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita:
 - a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o a omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;
 - b) per le permute, salvo il disposto dell'**articolo 44, comma 3**, dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta;
 - c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto dell'**articolo 44, comma 3**;
 - d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;
 - e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;
 - f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
 - g) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere da a) a f), aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;
 - h) per i contratti relativi a operazioni soggette e a operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.
2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.
3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreché le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'**articolo 41**, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.



5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi a oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ART. 48

Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi

(articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'articolo 587 del codice di procedura civile, della parte già assoggettata all'imposta.
2. Per l'espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo.

ART. 49

Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato

(articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'**articolo 5 della parte I della tariffa** di cui all'**allegato 1** al presente testo unico, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.

ART. 50

Rendite e pensioni

(articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)

1. Per la costituzione di rendite la base imponibile è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile è costituita dal valore della pensione.
2. Il valore della rendita o pensione è costituito:
 - a) da quaranta volte l'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
 - b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o



pensione a tempo determinato;

c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto di cui all'**allegato 4** al presente testo unico, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma del comma 2, lettera c), tenendo conto dell'età del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di più persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore è determinato tenendo conto dell'età del più giovane dei beneficiari.

4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata nei modi previsti dal comma 2, lettera b), ma il suo valore non può superare quello determinato nei modi previsti dal comma 2, lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario.

6. Il prospetto dei coefficienti, di cui all'**allegato 4** al presente testo unico, e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.

7. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 6, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.

8. Per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nonché per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie di cui al comma 2, lettera c), e **all'articolo 102, comma 1, lettera c)**, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

ART. 51

Enfiteusi

(articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.

2. Per l'affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta.

3. Il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta è pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma



dovuta per l'affrancazione.

ART. 52

Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
(articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'**articolo 50**, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo **articolo 50**.

ART. 53

Crediti

(articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

ART. 54

Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali o agricole
(articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a euro 103.291,38 e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a euro 516.546,90.

Capo V



Riscossione dell'imposta

ART. 55

Riscossione dell'imposta in sede di registrazione

(articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente paga l'imposta autoliquidata a norma dell'**articolo 20, comma 1**.
2. I funzionari indicati all'**articolo 10, comma 1, lettera c**), sono tenuti al pagamento dell'imposta limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.
3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione.
4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'**articolo 19, comma 1, lettere a) e b)**, alla registrazione d'ufficio.
5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'**articolo 19**, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o a uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della sanzione irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.

ART. 56

Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione

(articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
3. Il pagamento delle imposte e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento.
4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni di cui alla parte I, titolo I, capo IV del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.



ART. 57

Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio (articolo 56 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:
 - a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'**articolo 56, comma 1**, e successivamente, secondo quanto previsto dall'articolo 126, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175; l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della Corte di giustizia tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 126, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024;
 - b) di imposte suppletive, che sono riscosse secondo quanto previsto dall'articolo 126, comma 3, del richiamato testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 per intero dopo la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado o dell'ultima decisione non impugnata.
2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1, richieste in relazione alle decisioni delle Corti di giustizia tributaria, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.
3. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.

ART. 58

Soggetti obbligati al pagamento (articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli **articoli 16 e 23** e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all'**articolo 20, comma 1**, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per



- la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.
3. Gli agenti immobiliari di cui all'**articolo 10, comma 1, lettera e**), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
 4. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.
 5. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.
 6. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta a un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.
 7. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto a una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.
 8. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
 9. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.
 10. Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato.
 11. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga al richiamato articolo 8 della legge n. 392 del 1978; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.

ART. 59

Surrogazione all'amministrazione

(articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. I soggetti indicati nell'**articolo 10, comma 1, lettere b) e c)**, che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Agenzia delle entrate e possono, esibendo un certificato dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.
2. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.



ART. 60
Registrazione a debito
(articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
 - a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o a istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
 - b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
 - c) gli atti relativi alla procedura di liquidazione giudiziale;
 - d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

ART. 61
Modalità per la registrazione a debito
(articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'**articolo 20** a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato a istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.
2. Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui all'**articolo 60, comma 1, lettera d)**, deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'**articolo 60, comma 1, lettera d)**, può sospornerne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.

ART. 62
Recupero delle imposte prenotate a debito
(articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito,



quando non hanno osservato le disposizioni contenute nell'**articolo 61** ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

Capo VI Disposizioni varie

ART. 63

Nullità dei patti contrari alla legge

(articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. I patti contrari alle disposizioni della presente **parte I**, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

ART. 64

Comunicazione di atti e notizie

(articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. I soggetti di cui all'**articolo 10, comma 1**, e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici dell'Agenzia delle entrate le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali, di cui all'**articolo 10, comma 1, lettere b) e c)**, devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.
2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all'originale, debbono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine più breve.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai testamenti.

ART. 65

Attestazione degli estremi di registrazione degli atti

(articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.

ART. 66

Divieti relativi agli atti non registrati

(articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.
2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti



soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui all'**articolo 67, comma 2, lettera e**).

3. Gli impiegati di cui al comma 2, possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso, e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della registrazione d'ufficio.

4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all'iscrizione di società nel registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o negli albi se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della società.

5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.

6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, né per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale è emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura della cancelleria presso la quale è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività; in questo caso gli atti in base ai quali è stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.

7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla **tabella dell'allegato 1** al presente testo unico, devono essere inviati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.

ART. 67

Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati (articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. I soggetti indicati nell'**articolo 10, comma 1, lettere b) e c)**, possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) agli originali, copie ed estratti di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;

b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto dell'**articolo 66, comma 7**;

c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;

d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione;

e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici;

f) al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata;

g) al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di



opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, ai fini della variazione di quest'ultimo;

h) al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso.

ART. 68

Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

(articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. I soggetti indicati nell'**articolo 10, comma 1, lettere b) e c)**, i capi delle amministrazioni pubbliche e ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.
2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.
3. Negli uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salvo espressa autorizzazione del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3, devono essere numerati e vidimati dal tribunale competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi a essi relative.
5. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria.

ART. 69

Controllo del repertorio

(articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Il controllo dei repertori previsti dall'**articolo 68** è effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'**articolo 10, comma 1, lettere b) e c)**, i capi delle amministrazioni pubbliche e ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.
2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'**articolo 20**, e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.
3. L'ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di



presentazione.

ART. 70

Decadenza dell'azione del contribuente

(articolo 77 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Il rimborso dell'imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne è stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui all'**articolo 57, comma 1, lettera a)**, il termine decorre dalla data di notificazione della decisione.
3. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente sulle somme rimborsate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

PARTE II

Imposte ipotecaria e catastale

Titolo I **Imposta ipotecaria**

Capo I **Oggetto dell'imposta**

ART. 71

Oggetto dell'imposta

(articolo 1 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente **titolo** e della **tariffa**, di cui all'**allegato 2** al presente testo unico.
2. Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'**articolo 89** salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

Capo II



Base imponibile

ART. 72

Base imponibile per le trascrizioni

(articolo 2 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.
2. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.
3. In deroga alle disposizioni del comma 2 per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa.

ART. 73

Base imponibile per le iscrizioni

(articolo 3 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, è commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualità alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione.
2. Se l'ipoteca è iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

Capo III

Applicazione dell'imposta

ART. 74

Imposta relativa a più formalità

(articolo 4 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. È soggetta a imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.
2. Se le formalità devono eseguirsi in più uffici, devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalità deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformità all'originale e la certificazione di eseguita formalità di cui all'**articolo 81, comma 2**, e le restituisce al richiedente. Tuttavia, il richiedente può presentare a ciascuno degli



uffici, presso i quali la formalità deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalità autenticata da notaio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette a imposta proporzionale.

ART. 75

Trascrizione del certificato di successione

(articolo 5 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.
2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente **titolo** e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.

ART. 76

Termini per la trascrizione

(articolo 6 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.
2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.
3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.

ART. 77

Termine per le annotazioni

(articolo 7 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.

Capo IV



Privilegio

ART. 78

Privilegio

(articolo 8 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto a ogni ragione su di esso spettante a terzi.

Titolo II

Imposta catastale

Capo I

Presupposti dell'imposta

ART. 79

Oggetto e misura dell'imposta

(articolo 10 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'**articolo 72**, anche se relative a immobili strumentali, ancorché soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicazione dell'**articolo 1, comma 3, della parte I, della tariffa di cui all'allegato 1** del presente testo unico.

2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 200 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione.

3. Non sono soggette a imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all'**articolo 89**, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

Titolo III

Disposizioni comuni

Capo I

Assolvimento delle imposte



ART. 80
Soggetti obbligati al pagamento
(articolo 11 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all'**articolo 71** e le voltare di cui all'**articolo 79** e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.
2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca, nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria.

ART. 81
Prova del pagamento delle imposte
(articolo 14 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei commi 2, 3 e 4.
2. L'ufficio indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.
3. Nel caso previsto dall'**articolo 74, comma 2**, l'ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'articolo 2678, terzo comma, del codice civile.
4. Le imposte riscosse dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunce e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati.

ART. 82
Esecuzione di formalità e di voltare senza previo pagamento dell'imposta
(articolo 15 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:
 - a) le iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;
 - b) le formalità e le voltare richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.
2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'**articolo 81** e procede alla riscossione.



ART. 83

Formalità e volture da eseguirsi a debito

(articolo 16 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

- a)* le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale;
- b)* le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175;
- c)* le trascrizioni degli atti indicati nell'**articolo 76, comma 2**;
- d)* le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;
- e)* le formalità e le volture relative a procedure di liquidazione giudiziale e ad altre procedure concorsuali.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), l'ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'**articolo 82**.

Capo II

Disposizioni varie

ART. 84

Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento

(articolo 18 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

ART. 85

Tasse per i servizi ipotecari e catastali

(articolo 19 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nella **tabella** di cui all'**allegato 2** al presente testo unico, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, o delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono dovute le tasse ivi previste.

ART. 86



Disciplina dei libri fondiari

(articolo 20 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)

1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.
2. Nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicità immobiliare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall'imposta ipotecaria. L'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente al 1° gennaio 2025 aventi a oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a decorrere dalla medesima data.

PARTE III
Imposta sulle successioni e donazioni

Titolo I
Disposizioni generali comuni

Capo I
Disposizioni generali

ART. 87
Oggetto dell'imposta
(articolo 1 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da *trust* e da altri vincoli di destinazione.
2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all'**articolo 30**.
4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile.
5. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura



proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.

ART. 88

Territorialità dell’imposta

(articolo 2 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 158, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, anorché esistenti all’estero.
2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
3. Per i *trust* e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.
4. Agli effetti dei commi 2 e 3 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:
 - a*) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento a essi relativi;
 - b*) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale;
 - c*) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);
 - d*) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
 - e*) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato;
 - f*) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;
 - g*) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.
5. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all’estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.
6. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

ART. 89

Trasferimenti non soggetti all’imposta

(articolo 3 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle



organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.

3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.

5. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.

6. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.

ART. 90

Trust e altri vincoli di destinazione



(articolo 4-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. I *trust* e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'**articolo 23**, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i *trust*, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dagli **articoli 93 e 133** si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
3. Il disponente del *trust* o di altro vincolo di destinazione o, in caso di *trust* testamentario, il *trustee* può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni della presente **parte III** con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli **articoli 93 e 133**. Qualora il disponente ovvero, in caso di *trust* testamentario, il *trustee* opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta. Non si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal *trustee*.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai *trust* già istituiti alla data del 1° gennaio 2025. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 91

Soggetti passivi

(articolo 5 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 3, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)

1. L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.
2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli nati fuori del matrimonio, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati.
3. La disposizione di cui al precedente comma 2 si applica anche agli affilanti e agli affilati.

ART. 92

Ufficio competente

(articolo 6 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)



1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all'estero, l'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia o, se l'ultima residenza non è nota, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma.
2. La competenza per l'applicazione dell'imposta alle donazioni è determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

Titolo II **Applicazione dell'imposta alle successioni**

Capo I **Determinazione dell'imposta**

ART. 93 *Determinazione dell'imposta* (articolo 7 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
 - a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
 - b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
 - c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
 - d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli **articoli 110 e 111**.
4. Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.

Capo II **Base imponibile**

ART. 94 *Base imponibile* (articolo 8 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)



1. Il valore netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli **articoli da 99 a 104**, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'**articolo 129, comma 3**.
2. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.
3. In caso di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura della relativa procedura.
4. Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.

Sezione I
Attivo ereditario

ART. 95
Attivo ereditario
(articolo 9 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, a esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli **articoli 88, 89, 97 e 98**.
2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10 per cento del valore netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.
3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti alla tutela di cui all'**articolo 98**.

ART. 96
Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario
(articolo 11 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario:
 - a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell'**articolo 97, comma 1, lettera b**);
 - b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome.
2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b), depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori di cui all'**articolo 130, commi 6 e 7**, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.



3. Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto a un prezzo inferiore al valore di cui all'**articolo 101, comma 1**. In tal caso, se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se non sono eredi o legatari la partecipazione è considerata come oggetto di un legato a loro favore.

ART. 97

Beni non compresi nell'attivo ereditario

(articolo 12 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:

- a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;
- b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;
- c) le indennità di cui agli articoli 1751, settimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
- d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
- e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;
- f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
- g) i beni culturali di cui all'**articolo 98**, alle condizioni ivi stabilite;
- h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli a essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
- l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

ART. 98

Beni culturali

(articolo 13 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. I beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti alla



tutela ivi prevista anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.

2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa.

3. Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata.

4. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario. Il Ministero della cultura ne dà immediata comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'**articolo 112, comma 4 o comma 5**.

5. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi rispettivamente competenti.

Sezione II Valore dei beni e dei diritti

ART. 99

Beni immobili e diritti reali immobiliari

(articolo 14 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

- a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
- b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
- c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'**articolo 102** sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse secondo i criteri ivi previsti;
- d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.



ART. 100
Aziende, navi e aeromobili
(articolo 15 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati nell'**articolo 97**, al netto delle passività risultanti a norma degli **articoli da 106 a 108**. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti.
2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili, che non fanno parte di aziende, è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.
3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'**articolo 99, comma 1, lettere b) e c)**.

ART. 101
Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali
(articolo 16 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
 - a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive;
 - b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli **articoli da 106 a 108**, escludendo i beni indicati all'**articolo 97, comma 1, lettere h) e i)**;
 - c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;
 - d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi.
2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell'**articolo 99, comma 1, lettere b) e c)**.

ART. 102
Rendite e pensioni



(articolo 17 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)

1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
 - a) il valore pari a quaranta volte l'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
 - b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;
 - c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto di cui all'**allegato 4** al presente testo unico, in relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.
2. Il prospetto dei coefficienti di cui all'**allegato 4** al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.
3. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 2 non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.
4. Per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nonché per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie di cui al comma 1, lettera c), e all'**articolo 50, comma 2, lettera c)**, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

ART. 103

Crediti

(articolo 18 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
 - a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
 - b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;



- c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
- d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle a esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'**articolo 101**.

ART. 104

Altri beni

(articolo 19 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'**articolo 95, comma 2**, e negli **articoli da 99 a 103** è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.
2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'**articolo 99, comma 1, lettere b) e c)**.

Sezione III

Passività deducibili

ART. 105

Passività deducibili

(articolo 20 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'**articolo 109**.
2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli **articoli da 106 a 109**.

ART. 106

Condizioni di deducibilità dei debiti

(articolo 21 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo.
2. I debiti inerenti all'esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge.
3. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del pretidore o dell'azienda o istituto di credito.
4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto e ai trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell'ammontare maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari.
5. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme



obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore.

6. Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso.

ART. 107

Limiti alla deducibilità dei debiti

(articolo 22 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte.

2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi:

a) nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;

b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti avenuti data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;

c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.

3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione.

4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.

ART. 108

Dimostrazione dei debiti

(articolo 23 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all'**articolo 106, comma 1**, ovvero:

a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;



- b)* di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del pretidore, per i debiti cambiari;
- c)* di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;
- d)* di attestazione rilasciata dal competente ispettore del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.
2. La deduzione dei debiti verso banche e altri intermediari finanziari, anche se risultanti nei modi indicati nel comma 1, è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo.
3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonché, tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passività indicate nell'**articolo 101, comma 1, lettera b)**, dal legale rappresentante della società o dell'ente. Le firme devono essere autenticate.
4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione della successione, può essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo.

ART. 109

Spese mediche e spese funerarie

(articolo 24 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione.
2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a euro 1.032,91.

Capo III

Riduzioni e detrazioni

ART. 110

Riduzioni dell'imposta



(articolo 25 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 14, comma 2, primo periodo, legge 18 ottobre 2001, n. 383)

1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l'imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe.
2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all'**articolo 98**, per i quali, anteriormente all'apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 50 per cento del loro valore. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004; la dichiarazione di interesse culturale deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui al predetto decreto legislativo comporta la sottoposizione dell'immobile alla tutela ivi prevista. Si applicano le disposizioni dell'**articolo 98, commi 3, 4 e 5**.
3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291. La riduzione compete a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell'ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e del governo del bestiame.
4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291, a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
5. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di



cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'**articolo 121**.

6. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano anche in caso di donazioni.
7. Il totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore dei terreni medesimi assunto a base imponibile.

ART. 111

Detrazione di altre imposte

(articolo 26 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono le imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salvo l'applicazione di trattati o accordi internazionali.

Capo IV

Liquidazione dell'imposta

ART. 112

Procedimento e termini

(articolo 27 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 640, lettera d),
legge 23 dicembre 2014 n. 190; articolo 1, comma 2, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)

1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, a norma degli **articoli da 113 a 115** nel termine stabilito dall'**articolo 116**.
2. L'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'**articolo 118**, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'**articolo 113, comma 6**.
3. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'**articolo 118**.
4. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o



integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'**articolo 117, commi 2 e 3**, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.

5. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'**articolo 113, comma 6**, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.

6. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione.

7. L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 5; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 4 e 6 si applicano con riferimento a tale dichiarazione.

8. È principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarità dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; è complementare l'imposta o maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.

9. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente modalità semplificate, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di liquidazione e di versamento delle imposte nonché della predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione, per la quale l'Agenzia rende disponibili progressivamente i dati e le informazioni in suo possesso.

10. I termini di cui al presente articolo decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

ART. 113
Dichiarazione della successione
(articolo 28 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. La dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione.
2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali, nonché i *trustee*, in caso di *trust* testamentario; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.



3. La dichiarazione della successione, a pena di nullità, è redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.
5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'**articolo 116**, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato l'ufficio, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale.
6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'**articolo 98, comma 4**, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 9.
7. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo.
8. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro 100.000 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
9. La dichiarazione nulla si considera omessa.

ART. 114
Contenuto della dichiarazione
(articolo 29 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
 - a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
 - b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
 - c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
 - d) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
 - e) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'**articolo 87, comma 3**, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della



successione;

f) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;

g) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'**articolo 97, comma 1, lettera e**);

h) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;

i) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;

l) il valore netto dell'asse ereditario;

m) le riduzioni e detrazioni di cui agli **articoli 110 e 111**, con l'indicazione dei documenti di prova;

n) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.

2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), h), m) e n), limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera e) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera i) limitatamente al suo domicilio.

3. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia può acquisire direttamente.

4. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

ART. 115

Allegati alla dichiarazione

(articolo 30 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Alla dichiarazione devono essere allegati:

a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;

b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;

c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;

d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;

e) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui agli **articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, lettera b**), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui allo stesso **articolo 101, comma 1, lettera c**);

f) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;

g) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli **articoli 110 e 111**;

h) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'**articolo 112, comma 4**.

2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di



cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.

3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.

5. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'**articolo 11, commi 5 e 6**.

6. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne dà avviso al dichiarante, invitandolo a integrarla e, nel caso previsto dall'**articolo 108, comma 2**, secondo periodo, a esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso.

7. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi la dichiarazione di cui all'**articolo 98, comma 2**, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli **articoli 110 e 111**, si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'**articolo 108, comma 4**.

ART. 116

Termine per la presentazione della dichiarazione

(articolo 31 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.

2. Il termine decorre:

a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari e i *trustee* dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;

b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura;

c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;

d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;

e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'**articolo 113, commi 5 e 6**, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;

f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'**articolo 113, comma 8**.



3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli **articoli 113, 114 e 115**.
4. La presentazione a un ufficio dell'Agenzia delle entrate diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all'ufficio competente.

ART. 117

Irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione (articolo 32 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'**articolo 114, comma 1, lettere a), b), c) e n)** o non è corredata dai documenti indicati nell'**articolo 115, comma 1, lettere a) e b)**, e da quelli indicati nelle successive **lettere c) d), f) e h)** ove ne ricorrono i presupposti. In tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa.
2. La dichiarazione è incompleta se non vi sono indicati tutti i beni e i diritti compresi nell'attivo ereditario.
3. La dichiarazione è infedele: se i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario vi sono indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni degli **articoli da 99 a 104**; se vi sono indicati, sulla base di attestazioni o altri documenti di cui agli **articoli 108 e 109**, non conformi a verità, oneri e passività del tutto o in parte inesistenti.

ART. 118

Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione (articolo 33 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificate già presentate a norma dell'**articolo 113, comma 6**, e dell'**articolo 116, comma 3**, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso **articolo 113, comma 6**, erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini indicati dall'**articolo 116**, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari.
2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e dell'imposta e a escludere:
 - a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli **articoli 106 e 109** o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli **articoli 107 e 109**, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'**articolo 94, comma 1**;



b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione;

c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli **articoli 110 e 111** o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione.

3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa.

Capo V **Versamento e riscossione**

ART. 119

Soggetti obbligati al versamento dell'imposta

(articolo 36 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.

2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.

3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'**articolo 59**.

4. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate può chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità a norma dell'articolo 481 del codice civile o la nomina di un curatore dell'eredità giacente a norma dell'articolo 528 dello stesso codice.

5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.

6. Il regime di responsabilità solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'**articolo 89** e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 120

Versamento dell'imposta

(articolo 37 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)



1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'**articolo 118, comma 1**, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'**articolo 116**. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.
2. Dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora.
3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a euro 10.
4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione è effettuato secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

ART. 121

Dilazione del versamento

(articolo 38 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Il contribuente può eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'**articolo 118**, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'**articolo 120** e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20 per cento dell'imposta autoliquidata ai sensi dell'**articolo 118**. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
3. Il mancato pagamento della somma pari al 20 per cento dell'imposta autoliquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decaduta dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.
4. È esclusa la decaduta in caso di lieve inadempimento dovuto a:
 - a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a euro 10.000;
 - b) tardivo versamento della somma pari al 20 per cento, non superiore a sette giorni.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione.
6. Si applica l'articolo 96, commi 5 e 6, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

ART. 122

Versamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali



(articolo 39 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Gli eredi e i legatari in sede di presentazione della dichiarazione della successione possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali sottoposti o meno a tutela, di cui all'**articolo 98**, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.
2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero della cultura e all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, nel termine previsto dall'**articolo 120** per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine.
3. Il Ministero della cultura attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'**articolo 98, comma 1**, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli.
4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro della cultura, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero della cultura e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato.
5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero della cultura, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione.
6. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono produrre all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.
7. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore, non ha diritto al rimborso. L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 6.
8. Il Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero della cultura dà immediata comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'**articolo 120, comma 1, primo periodo**.

ART. 123
Riscossione in pendenza di giudizio



(articolo 40 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è diventata definitiva.
2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'**articolo 120**, per due terzi dopo la decisione della corte di giustizia tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della corte di giustizia tributaria di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della corte di giustizia tributaria di primo grado.
3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell'**articolo 120**; se l'imposta liquidata per effetto della decisione della corte di giustizia tributaria è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.

ART. 124

Riscossione coattiva e prescrizione

(articolo 41 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall'**articolo 112**.
2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

ART. 125

Rimborso dell'imposta

(articolo 42 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi e alle sanzioni eventualmente pagati, l'imposta:
 - a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell'**articolo 123**;*
 - b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;*
 - c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l'esistenza;*
 - d) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;*
 - e) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;*



- f) risultante pagata in più a seguito della chiusura della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata dopo la presentazione della dichiarazione della successione.
2. Il rimborso, salvo il disposto dell'**articolo 123, commi 1 e 3**, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all'ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'**articolo 120, comma 2**.
4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare.

Capo VI

Norme particolari per le successioni testamentarie

ART. 126

Disposizioni testamentarie impugnate o modificate
(articolo 43 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'**articolo 113, comma 6**, o dell'**articolo 125, comma 1, lettera d**).

ART. 127

Disposizioni testamentarie condizionali
(articolo 44 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie dell'eredità istituita e, nel caso di avveramento della condizione, con le aliquote proprie dell'eredità subentrante.
2. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione suspensiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l'eredità istituita ed esclusi lo Stato e gli enti di cui all'**articolo 89**, che è soggetto all'imposta minore, salvo l'applicazione della maggiore imposta se l'eredità viene devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione.
3. L'imposta, nei casi di legato sottoposto a condizione suspensiva, si applica come se il legato non fosse stato disposto e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti del legatario; se il legato è sottoposto a condizione risolutiva, l'imposta si applica nei confronti del legatario e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti dell'eredità.
4. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione



sospensiva.

ART. 128
Sostituzione fedecommissaria
(articolo 45 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. L'imposta, nel caso previsto dall'articolo 692 del codice civile, si applica nei confronti dell'istituto su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria.
2. L'imposta, alla morte dell'istituto, si applica nei confronti del sostituto in base al valore dei beni alla data dell'apertura della successione, ferma restando l'imposta già applicata a norma del comma 1.
3. L'imposta, quando la sostituzione non ha luogo, si applica nei confronti dell'istituto in base al valore della piena proprietà dei beni alla data di apertura della successione, detraendo l'imposta precedentemente pagata.

ART. 129
Presunzione di legato
(articolo 46 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell'attivo ereditario appartengono a un terzo è considerato legato a favore di questo, se non è dimostrato che alla data dell'apertura della successione i beni già gli appartenevano.
2. Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento è considerato legato, se l'esistenza del debito non è dimostrata nei modi indicati nell'**articolo 108**.
3. L'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore del beneficiario.

Capo VII
Disposizioni varie

ART. 130
Divieti e obblighi a carico di terzi
(articolo 48 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali e i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'**articolo 112, comma 5**, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in



base agli atti del processo.

2. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'**articolo 112, comma 5**, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'**articolo 97, comma 1, lettere d) ed e)**.
3. Le banche e gli altri intermediari finanziari, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati e altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'**articolo 112, comma 5**, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
5. Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 1, 2 e 3, devono essere trasmesse entro quindici giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente.
6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone a venti facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.

ART. 131
Notificazioni
(articolo 49 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Gli avvisi previsti nella presente **parte III** sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici



dell’Agenzia delle entrate o da messi comunali o di conciliazione.

Titolo III
Applicazione dell’imposta alle donazioni

Capo I
Applicazione dell’imposta

ART. 132
Registrazione degli atti di donazione
(articolo 55 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del presente testo unico, concernenti gli atti da registrare in termine fisso.
2. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonché gli atti di istituzione e di dotazione dei *trust* formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.
3. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'**articolo 89** sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.

ART. 133
Determinazione dell’imposta
(articolo 56 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da *trust* e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'**articolo 135, comma 1**, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
 - a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
 - b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
 - c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
 - d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.
3. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli **articoli da 99 a 104** e dell’articolo 34 commi 3, 4 e 5 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.



4. Si applicano le riduzioni previste nell'**articolo 110**, salvo quanto stabilito nell'**articolo 98, commi 3, 4 e 5** del presente testo unico e nell'articolo 48, comma 2 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. È, inoltre, detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente alla cessione.
5. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione o liberalità e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.

ART. 134

Donazioni anteriori

(articolo 57 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'**articolo 133**, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'**articolo 87, comma 3**, ed escluse quelle indicate nell'**articolo 87, comma 4**, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli **articoli 132 e 136**. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.
2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'**articolo 30**, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.

Capo II

Disposizioni varie

ART. 135

Disposizioni varie

(articolo 58 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari.
2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva.
3. Se nell'atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all'articolo 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell'**articolo 128**.
4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi di cui all'**articolo 125, comma 1, lettera b**.
5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità



tra vivi diversi dalla donazione.

ART. 136

Applicazione dell'imposta in misura fissa

(articolo 59 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro:
 - a) per le donazioni di beni culturali sottoposti a tutela di cui all'**articolo 97, comma 1, lettera g**), a condizione che sia presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione prevista dall'**articolo 98, comma 2**, salvo quanto stabilito nei **commi 3, 4 e 5** dello stesso articolo;
 - b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, a eccezione dei titoli di cui all'**articolo 97, comma 1, lettere h) e i)**.
2. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma **dell'articolo 134**.

ART. 137

Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico

(articolo 59-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Non sono soggette a imposta, anche nella ipotesi di cui all'**articolo 136, comma 2**, le donazioni di veicoli di cui all'**articolo 97, comma 1, lettera l)**.

ART. 138

Agevolazioni

(articolo 62 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.

PARTE IV

Imposta di bollo e imposta sul valore delle attività finanziarie estere

Titolo I

Presupposti, base imponibile e disciplina dell'imposta di bollo

Capo I

Oggetto dell'imposta e modi di pagamento

ART. 139



Oggetto dell'imposta
(articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella **tariffa**, di cui all'**allegato 3** al presente testo unico.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

ART. 140
Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso
(articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Salvo quanto previsto dall'**articolo 141, comma 2**, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella **parte I della tariffa**, di cui all'**allegato 3** al presente testo unico, se formati nello Stato, e in caso d'uso per quelli indicati nella **parte II**.
2. Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate per la registrazione.
3. Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al comma 2, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

ART. 141
Modi di pagamento
(articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della **tariffa**, di cui all'**allegato 3** al presente testo unico:
 - a) mediante pagamento dell'imposta a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
 - b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
2. Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del presente testo unico, l'imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi del comma 1, lettera a).
3. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a euro 0,05 o superiori a euro 0,05.
4. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1, a eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'**articolo 5, commi 1, lettere a) e b)**, e 2, della **tariffa**,



di cui all'**allegato 3** al presente testo unico, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.

ART. 142

Caratteristiche e modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari
(articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.

ART. 143

Definizione di foglio, di pagina e di copia
(articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Agli effetti del presente **titolo** e della **tariffa**, di cui all'**allegato 3** al presente testo unico, nonché della **tabella** di cui al medesimo **allegato 3**:
 - a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
 - b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.
2. Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.
3. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.

ART. 144

Misura del tributo in caso d'uso
(articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.

ART. 145

Onere del tributo nei rapporti con lo Stato
(articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

Capo II



Applicazione dell'imposta

ART. 146

Contrassegno

(articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. È vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul contrassegno telematico.

ART. 147

Bollo virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario

(articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti di cento linee per ciascun foglio.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai tabulati, repertori e ai registri nonché alle copie degli statuti di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.

ART. 148

Atti soggetti a bollo fin dall'origine – Contrassegno

(articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione del contrassegno telematico deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.

ART. 149

Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio

(articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Un atto può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto a imposta a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.
2. Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.
3. In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:
 - a) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;
 - b) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
 - c) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;
 - d) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;
 - e) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;
 - f) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
 - g) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione e annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;



h) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;

i) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;

1) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;

m) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa;

n) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze e agli atti rilasciati in forma esecutiva;

o) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare:

p) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande:

q) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.

ART. 150

Pagamento in modo virtuale

(articoli 15 e 25, comma 3-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito il contribuente ha il domicilio fiscale può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario avvenga in modo virtuale.

2. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

3. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

4. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

5. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore



dell'Agenzia delle entrate.

6. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.

7. Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliiquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliiquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliiquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliiquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

8. L'autorizzazione di cui ai commi da 1 a 7 si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

9. L'interessato che intenda rinunciare all'autorizzazione deve darne comunicazione scritta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al comma 5 per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia.

10. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

11. Salvo l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, la dichiarazione dell'imposta di bollo può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 151

Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti (articolo 15-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'**articolo 150**. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui al citato **articolo 150, comma 5**, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine



per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al richiamato **articolo 150, comma 6**, è eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

- a) la società Poste italiane S.p.a.;*
- b) le banche;*
- c) le società di gestione del risparmio;*
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;*
- e) le società di intermediazione mobiliare;*
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;*
- g) le imprese di assicurazioni.*

ART. 152

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

(articolo 12-novies decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 17, comma 1-bis, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui al dodicesimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al primo periodo, restano applicabili le disposizioni di cui al presente titolo. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ridotta a un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione



vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.

ART. 153

Riscossione coattiva

(articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Per la riscossione coattiva delle imposte e delle sanzioni si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'**articolo 16 della parte I della tariffa**, di cui all'**allegato 3** al presente testo unico.

Capo III

Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito

ART. 154

Atti dei procedimenti giurisdizionali

(articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito.

ART. 155

Atti di persone o enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato

(articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone o enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.



Capo IV
Effetti del mancato o insufficiente pagamento dell'imposta
Obblighi, divieti, solidarietà

ART. 156

Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali
(articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Salvo quanto disposto dai successivi **articoli 157 e 158**, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente titolo. Tuttavia, gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'**articolo 162**, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.

ART. 157

Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo
(articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.
2. Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative.
3. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

ART. 158

Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario
(articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. I notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli.

ART. 159

Solidarietà

(articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; articolo 1,



comma 1108, legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
 - a) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente titolo ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
 - b) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'**articolo 140** di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
2. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente titolo, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso, la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.
3. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

ART. 160

Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni

(articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. I patti contrari alle disposizioni del presente **titolo**, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

Capo V
Disposizioni varie

ART. 161

Responsabilità dei funzionari dell'amministrazione finanziaria

(articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.

ART. 162

Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente testo unico

(articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata



assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

2. La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici dell'Agenzia delle entrate mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa versata.

3. Nell'ipotesi prevista dall'**articolo 156** la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

ART. 163

Irreperibilità dei contrassegni

(articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. È ammesso corrispondere l'imposta mediante versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi i contrassegni rilasciati dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.

2. Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante apposizione dei contrassegni rilasciati dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate.

3. È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al comma 1 e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.

4. Il pagamento dell'imposta a norma dei commi da 1 a 3 non comporta applicazione di sanzione amministrativa.

ART. 164

Ripartizione delle sanzioni amministrative

(articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

ART. 165

Distribuzione, vendita al pubblico e aggio

(articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonché presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per



l'inoservanza degli obblighi convenzionali.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 compete l'aggio calcolato:

a) sull'ammontare complessivo delle somme riscosse, dal 1º gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'**articolo 141, comma 1, lettera a)**, nella seguente misura:

1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'**articolo 141, comma 1, lettera a)**, nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal comma 1 del presente articolo.

3. I soggetti convenzionati con l'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori e assistenti e devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione «emissione e vendita di contrassegni per l'imposta di bollo» avente le caratteristiche stabilite dall'Agenzia delle entrate.

Capo VI **Disposizioni transitorie e finali**

ART. 166

Disposizioni transitorie

(articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Salvo quanto disposto nella **tariffa e nella tabella** di cui all'**allegato 3** al presente testo unico, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, primo comma, numero 6, o dell'articolo 15, sesto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Capo VII **Imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione**

ART. 167

Attività finanziarie oggetto di emersione

(articolo 19, commi da 6 a 12, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.

2. L'imposta di cui al comma 1 è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai



sensi dell'**articolo 9, commi 3 e 4, della parte I della tariffa**, di cui all'**allegato 3** al presente testo unico.

3. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 350 del 2001, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 1 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segrete al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nella **parte I, titolo I, capo II**, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

4. Gli intermediari di cui al comma 3 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta con le modalità di cui al medesimo comma 3. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 93 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

5. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 1 si applica una sanzione pari all'importo non versato.

6. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 1 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi.

Titolo II **Imposta sul valore delle attività finanziarie estere**

Capo I **Prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio**

ART. 168

Prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio

(articolo 19, commi da 18 a 23, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'**articolo 9, della parte I della tariffa**, di cui all'**allegato 3** al presente testo unico, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

3. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

4. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita, a decorrere dal 2014, nella misura del 2 per mille del



valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'**articolo 9, comma 3, lettere a) e b)**, della **parte I della tariffa**, di cui all'**allegato 3** al presente testo unico. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

5. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.

6. Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

7. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'**articolo 167** e del **presente articolo**.

PARTE V Regimi sostitutivi e agevolazioni

Titolo I Regimi sostitutivi

Capo I Disposizioni varie

ART. 169 *Fondi istituiti con apporto di beni immobili* (articolo 14-bis, comma 11, legge 25 gennaio 1994, n. 86)

1. Per l'insieme degli apporti di beni immobili di cui all'articolo 14-bis, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e delle eventuali successive retrocessioni di cui al richiamato articolo 14-bis, comma 9, della legge n. 86 del 1994 è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, un'imposta sostitutiva di euro 516,46 che è liquidata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.



ART. 170

Trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali (articolo 22 legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Per la trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'articolo 170 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette a imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di 51,65 euro.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaioli che intendano trasformarsi in società e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.

Titolo II **Agevolazioni**

Capo I **Agricoltura**

ART. 171

Imprenditoria giovanile (articolo 14, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 1998, n. 441)

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:
 - a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;
 - b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.

ART. 172

Ampliamento delle superfici coltivate (articolo 7 legge 15 marzo 2024, n. 36)



1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 173

Piccola proprietà contadina

(articolo 2, commi 4-bis e 4-ter, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; articolo 1, comma 907, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita



gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo comma 1.

ART. 174

Controversie in materia di masi chiusi

(articolo 35, comma 3, legge 24 novembre 2000, n. 340)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.

Capo II

Disposizioni varie

ART. 175

Disposizioni per il personale imbarcato

(articolo 2-*undecies*, comma 2, decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656)

1. I contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, che risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro.

ART. 176

Atti e provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario

(articolo 1, comma 57, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

ART. 177

Società cooperative edilizie di abitazione

(articolo 66, comma 6-*bis* e 6-*ter*, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)



1. Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e iscritti nell'albo delle società cooperative, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;

b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;

c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.

ART. 178

Esenzioni per le controversie in materia di locazioni
(articolo 57, primo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392)

1. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede euro 309,87 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.

ART. 179

Accordi di riduzione dei canoni di locazione
(articolo 19, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

ART. 180

Cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi
(articolo 35, commi 10-ter e 10-ter.1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-



bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'**articolo 2, della tariffa dell'allegato 2** al presente testo unico, sono ridotte della metà.

2. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

ART. 181

Estensione del regime dei titoli di Stato alle obbligazioni e altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 195 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.

36

(articolo 1, commi 1, 3 e 5, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle società di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.

2. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui al richiamato articolo 194 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui al presente testo unico.

3. È ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 195 del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità di cui sia titolare.

ART. 182

Facilitazioni dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio (articolo 5, comma 4, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9)

1. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.



ART. 183

Start-up turismo

(articolo 11-bis, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)

1. Le società di cui all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

ART. 184

Trasferimenti di beni immobili strumentali in caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività

(articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

ART. 185

Atti aventi a oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari

(articolo 25, comma 10, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175)

1. Gli atti aventi a oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dall'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 144 del 2022, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente articolo.

ART. 186

Gratuità del giudizio

(articolo 1 legge 2 aprile 1958, n. 319)



1. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi ai centri per l'impiego o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze e ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di liquidazione giudiziale, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.

ART. 187

Operazioni tra fondi pensioni

(articolo 17, comma 9-bis, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

1. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

ART. 188

Disciplina delle cambiali finanziarie

(articolo 1-bis, comma 5, legge 13 gennaio 1994, n. 43)

1. Le cambiali emesse ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono esenti dall'imposta di bollo, ferma restando comunque l'esecutività del titolo.

ART. 189

Valorizzazione del patrimonio immobiliare e operazioni di cartolarizzazione

(articolo 1, comma 275, legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti e i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in favore di fondazioni o società di cartolarizzazione, associazioni riconosciute sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte



ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

ART. 190

Dismissione di immobili

(articolo 11-*quinquies*, comma 3, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)

1. Agli atti di alienazione e di permuta di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato si applicano le disposizioni di cui di cui all'**articolo 189**.

ART. 191

Misure per incentivare il procedimento di mediazione

(articolo 17, commi 1 e 2, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

ART. 192

Atti di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica,

sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale

(articolo 1, comma 737, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. Agli atti aventi a oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

ART. 193

Trasferimenti di beni per successione o donazione alle cooperative sociali

(articolo 7, commi 1 e 2, legge 8 novembre 1991, n. 381)

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'**articolo 89**.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione a un quarto delle imposte catastali e ipotecarie,



dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi a immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

ART. 194

Esenzione imposta di registro

(articolo 2, comma 26, legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'**articolo 58** e di ogni altra imposta.

ART. 195

Atti relativi allo scioglimento del matrimonio

(articolo 19 legge 6 marzo 1987, n. 74)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e al procedimento di separazione personale dei coniugi, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

ART. 196

Donazioni di beni immobili in favore di aziende ospedaliere

(articolo 5, comma 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. Gli atti di donazione a favore delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

ART. 197

Rinvio alle agevolazioni per il settore del cinema e dell'audiovisivo

(articolo 22, comma 1, decreto legislativo legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 22, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, per gli atti ivi contemplati.

Capo III

Eventi calamitosi

ART. 198



***Esenzione da imposte e tasse per interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981
(articolo 73 legge 14 maggio 1981, n. 219)***

1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla **tabella dell'allegato 2** al presente testo unico e dai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.
2. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

ART. 199

***Interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982
(articolo 70 decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76)***

1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi alla attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla **tabella dell'allegato 2** al presente testo unico e dai tributi speciali di cui alla tabella A, dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.
2. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
3. La disposizione di cui al comma 1 deve intendersi riferita anche:
 - a) a tutti gli atti di cessione, permuto o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 34, comma 3, del richiamato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, e a tutti gli atti di acquisto di cui agli articoli 10, comma 8, e 13, comma 3, dello stesso testo unico;
 - b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento dei suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 39 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, e a tutti gli atti comunque relativi all'attuazione dello stesso testo unico, anche se in esso non esplicitamente previsti.
4. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi sismici indicati nell'articolo 1 del richiamato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono altresì esenti dalla imposta provinciale di trascrizione, dall'imposta di bollo nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalità da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per effetto degli stessi eventi sismici.



5. In deroga al disposto dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o delle regioni alle imprese danneggiate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percepiente.

ART. 200

Emergenza nel comune di Senise del luglio 1986

(articolo 4, commi 1 e 2, decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120)

1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili e al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla **tabella dell'allegato 2** al presente testo unico, e dai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.

ART. 201

Esenzioni applicabili con riferimento agli eventi sismici del 2016

(articolo 48, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinties, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

2. Le esenzioni previste dal comma 1 sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora sia dimostrato



il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

3. Le esenzioni previste dal comma 1 non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.

PARTE VI

Disposizioni varie, transitorie e finali

Titolo I

Disposizioni varie, transitorie e finali

ART. 202

Norme di interpretazione autentica

(articolo 9, comma 1, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410)

1. Ai fini del presente testo unico l'articolo 7 della **tabella**, di cui all'**allegato 1**, deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

ART. 203

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di cui all'**articolo 204** sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a)* articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 319;
- b)* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637;
- c)* articoli da 1 a 6, da 8 a 23, da 30 a 33, da 38 a 42, la tariffa di cui all'allegato A e la tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- d)* articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
- e)* articolo 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
- f)* articoli da 1 a 50, da 54 a 68, 77, e da 79 a 81, la tariffa, la tabella e il prospetto dei coefficienti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- g)* articolo 4 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
- h)* articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74;



- i)* articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
- l)* articoli da 1 a 3, da 4-*bis* a 9 e da 11 a 33, da 36 a 46, 48, 49, 55, 56, da 57 a 59-*bis*, 62 e il prospetto dei coefficienti di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
- m)* articoli da 1 a 8, 10, 11, da 14 a 16, da 18 a 21, la tariffa e la tabella di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- n)* articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- o)* articolo 7, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- p)* articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- q)* articolo 66, commi 5, terzo periodo, 6-*bis* e 6-*ter*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- r)* articolo 1-*bis*, comma 5, della legge 13 gennaio 1994, n. 43;
- s)* articolo 14-*bis*, comma 11, della legge 25 gennaio 1994, n. 86;
- t)* articolo 22 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- u)* articolo 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;
- v)* articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
- z)* articolo 14, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 441;
- aa)* articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- bb)* articolo 9, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- cc)* articolo 66, comma 1, e articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- dd)* articolo 35, commi 3 e 3-*bis*, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- ee)* articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
- ff)* articolo 14, comma 2, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- gg)* articolo 73, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- hh)* articolo 13, comma 51, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- ii)* articolo 1, commi 275 e 280, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- ll)* articolo 11-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- mm)* articolo 17, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- nn)* articolo 35, commi 10-*ter* e 10-*ter.1*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- oo)* articolo 16, commi 10-*bis* e 10-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- pp)* articolo 2, comma 26, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- qq)* articolo 2, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
- rr)* articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- ss)* articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- tt)* articolo 19, commi da 6 a 12, e da 18 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- uu)* articolo 1, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;



vv) articolo 3, comma 16, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
zz) articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
aaa) articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
bbb) articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
ccc) articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
ddd) articolo 1, comma 640, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
eee) articolo 1, commi 57 e 907, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
fff) articolo 48, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
ggg) articolo 1, comma 158, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
hhh) articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
iii) articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
lll) articolo 1, comma 813, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
mmm) articolo 1, comma 1108, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
nnn) articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
ooo) articolo 25, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
ppp) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
qqq) articolo 7 della legge 15 marzo 2024, n. 36;
rrr) articolo 1, commi 2 e 3, articolo 2, commi 2 e 3, articolo 8, comma 2-bis, e articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

ART. 204

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.



Allegato 1 – Imposta di registro

Tariffa

Parte I

Atti soggetti a registrazione in termine fisso

Tariffa - Parte I - Articolo 1

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi	9 per cento
se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrono le condizioni di cui alla nota I	2 per cento
se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale	15 per cento
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.	
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50.	

Note:

I) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
 - b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
 - c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.



Allegato 1 – Imposta di registro

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una, per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui all'articolo 56, comma 4, del testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
5. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui al comma 1, lettera c), e per i quali i requisiti di cui al medesimo comma, lettere a) e b), si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decaduta dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4.
7. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
9. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro e all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dal comma 1, lettera a).

Tariffa - Parte I - Articolo 2

1. Atti di cui all'articolo 1, comma 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo articolo 7	3 per cento
se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane	euro 200,00



Allegato 1 – Imposta di registro

2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7	euro 200,00
3. Trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati	euro 10,00

Tariffa - Parte I - Articolo 3

1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo articolo 7	1 per cento
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Tariffa - Parte I - Articolo 4

1. Atti propri delle società di qualunque tipo e oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, artistiche, professionali o agricole:	
a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:	
1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2)	le stesse aliquote di cui all'articolo 1
2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate a essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche	4 per cento
3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa ovvero su complessi unitari di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzati per l'esercizio dell'attività artistica o professionale	euro 200,00
4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto	le stesse imposte di cui al successivo articolo 7
5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'articolo 12 della tabella, di cui al presente allegato, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti	euro 200,00
6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzo o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria	euro 200,00
b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società; operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	euro 200,00
c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe	euro 200,00
d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:	
1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro	euro 200,00



Allegato 1 – Imposta di registro

2) in ogni altro caso	le stesse aliquote di cui alla lettera a)
e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda o di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, tra eredi che continuano in forma societaria o associata l'esercizio dell'impresa, arte o professione	euro 200,00
f) operazioni di società ed enti esteri di cui all'articolo 4 del testo unico	euro 200,00
g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico	euro 200,00
h) fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 settembre 2003, n. 269	euro 200,00

Note:

- I) La proprietà e i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
- II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 26 del testo unico.
- III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella, di cui al presente allegato.
- IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di euro 200,00 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
- V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati al comma 1, lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.
- VI) Gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui al comma 1, lettera g), scontano l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale in misura fissa.

Tariffa - Parte I - Articolo 5

1. Locazione e affitti di beni immobili:	
a) quando hanno per oggetto fondi rustici	0,50 per cento
b) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	1 per cento
c) in ogni altro caso	2 per cento
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative	2 per cento
3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative	0,50 per cento
4. Contratti di comodato di beni immobili	euro 200,00

Note:

- I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00.
- II) In ogni caso, l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.
- III) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 21, comma 4, del testo unico, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso, l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.



Allegato 1 – Imposta di registro

Tariffa - Parte I - Articolo 6

1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge	0,50 per cento
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Nota:

I) Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salvo l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.

Tariffa - Parte I - Articolo 7

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:	
a) unità da diporto:	
1) natanti:	
a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto	euro 71,00
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto	euro 142,00
2) imbarcazioni:	
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto	euro 404,00
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto	euro 607,00
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto	euro 809,00
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto	euro 1.011,00
3) navi	euro 5.055,00

Tariffa - Parte I - Articolo 8

1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:	
a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti	le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti
b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura	3 per cento
c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale	1 per cento
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale	euro 200,00
e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto	euro 200,00
f) di omologazione	euro 200,00
2. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali	3 per cento



Allegato 1 – Imposta di registro

Note:

- I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'articolo 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.
- II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 44 del testo unico.
- III) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni di cui alla presente tariffa, parte I, articolo 1.
- IV) I processi verbali di conciliazione di valore non superiore a euro 51.646 sono esenti dall'imposta di registro.
- V) I provvedimenti della Corte di Cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.
- VI) I provvedimenti emessi in attuazione dell'articolo 148 del codice civile nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli sono esenti dall'imposta di registro. Agli stessi non si applica la previsione di cui al comma 1, lettera b).
- VII) Le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto sono soggette all'imposta di registro in misura fissa. Alle stesse non si applica la previsione di cui al comma 1, lettera c).

Tariffa - Parte I - Articolo 9

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:	4 per cento
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Nota:

- I) Per le cessioni di cui al comma 1, l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

Tariffa - Parte I - Articolo 10

1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ivi compresi i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati	3 per cento
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Tariffa - Parte I - Articolo 11

1. Contratti preliminari di ogni specie	euro 200,00
-----------------------------------------	-------------

Nota:

- I) Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 44 del testo unico, si applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo



Allegato 1 – Imposta di registro

Tariffa - Parte I - Articolo 12

1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui alla presente tariffa, parte II, articolo 6, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente articolo 4 o di titoli di cui all'articolo 8 della tabella, di cui al presente allegato, o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 13 e 14; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa	euro 200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Tariffa - Parte I - Articolo 13

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale	euro 200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Tariffa - Parte I - Articolo 14

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private	euro 200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Tariffa

Parte II

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso

Tariffa - Parte II - Articolo 1

1. Atti indicati:	
a) nella presente tariffa, parte I, articoli 2, comma 1, 3, 6, 10 e 11 formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse	le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella presente tariffa, parte I
b) nell'articolo 5, comma 2, del testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto	euro 200,00

Nota:

I) I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso.

Tariffa - Parte II - Articolo 2

1. Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui alla presente tariffa, parte I, articolo 5, quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui alla presente tariffa, parte I, articolo 4 o di titoli indicati nella tabella all'articolo 8	euro 200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------



Allegato 1 – Imposta di registro

2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi	le stesse imposte previste nella presente tariffa, parte I, all'articolo 8
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Tariffa - Parte II- Articolo 3

1. Locazioni e affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tariffa - Parte II - Articolo 4

1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di beni mobili	euro 200,00
---------------------------------------------------------------------------------	-------------

Tariffa - Parte II - Articolo 5

1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili	euro 200,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Tariffa - Parte II - Articolo 6

1. Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate	0,50 per cento
--------------------------------------------------------------------	----------------

Tariffa - Parte II - Articolo 7

1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'intervento in assemblea	euro 200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Tariffa - Parte II - Articolo 8

1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilità diversi da quelli indicati nella presente tariffa, parte I, articolo 1	euro 200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Tariffa - Parte II - Articolo 9

1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi	euro 200,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Tariffa - Parte II - Articolo 10

1. Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accreditamento	euro 200,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------



Allegato 1 – Imposta di registro

Tariffa - Parte II - Articolo 11

1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto	euro 200,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Tariffa - Parte II - Articolo 12

1. Atti formati all'estero diversi da quelli indicati all'articolo 2, comma 1, lettera d), del testo unico:	
a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all'imposta fissa ai sensi dell'articolo 44 del testo unico	euro 200,00
b) in ogni altro caso	le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti formati nello Stato

Tabella

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione

Tabella - Articolo 1

1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

Tabella - Articolo 2

1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella tariffa, parte I, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Corti di giustizia tributarie e degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.

Tabella - Articolo 3

1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:
a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio o a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;
b) a enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.

Nota:

I) Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attestante che il richiedente non è assoggettato a tributo.

Tabella - Articolo 4

1. Atti di ultima volontà.



Allegato 1 – Imposta di registro

Tabella - Articolo 5

1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

Tabella - Articolo 6

1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

Tabella - Articolo 7

1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui al titolo I del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, nonché ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti, posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari e altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote e i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

Tabella - Articolo 8

1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto nella tariffa, parte I, all'articolo 12, e dalla medesima tariffa, parte II, all'articolo 2.
2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applica-rispettivamente quanto previsto dalla tariffa, parte I, articoli 8 e 12 e dalla medesima tariffa, parte II, articolo 2.

Tabella - Articolo 9

1. Atti propri delle società ed enti di cui alla tariffa, parte I, articolo 4, diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

Tabella - Articolo 10

1. Sentenze, decreti ingiuntivi e altri atti dei giudici di pace; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'articolo 178 del testo unico; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.



Allegato 1 – Imposta di registro

Tabella - Articolo 11

1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze e altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.

Tabella - Articolo 12

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Tabella - Articolo 13

1. Verbali di gara o d'incanto, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.

Tabella - Articolo 14

1. Atti costitutivi, statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Tabella – Articolo 15

Contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 175 del testo unico.



Allegato 2 – Imposte ipotecaria e catastale

Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali (come sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)

Servizi ipotecari			
Numero d'ordine	Operazioni	Tariffa in euro	NOTE
1	Esecuzione di formalità		
1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione, compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente	35,00	Per ogni richiesta di formalità ipotecaria in base alla dichiarazione di successione l'importo è aumentato di 30 euro
1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto 1.1	55,00	
2	Ispezione ipotecaria nell'ambito di ogni circoscrizione:		
2.1	per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta	8,00	L'importo è comprensivo della ricerca per nominativo nei registri cartacei o sui repertori acquisiti nel sistema informatico. Per ogni nominativo richiesto l'importo è triplicato se la richiesta è effettuata in ambito nazionale.
2.2	per ogni nota	5,00	Per la consultazione del titolo l'importo è raddoppiato. È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità. Il medesimo importo è dovuto per la consultazione telematica di note e repertori cartacei. Per la consultazione telematica dei titoli cartacei, l'importo è raddoppiato.



Allegato 2 – Imposte ipotecaria e catastale

2.3	Tentativo di accesso non produttivo	0,20	L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo.
2.4	Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno: per ogni soggetto	0,20	Il servizio è fornito anche in formato elaborabile.
3	Certificazione ipotecaria		
3.1	Certificati ipotecari		
3.1.1	per ogni certificato riguardante una sola persona	30,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, ovvero entrambe le parti di un'unione civile o di una convivenza di fatto, l'importo è dovuto una volta sola.
3.1.2	per ogni nota visionata dall'ufficio, fino a un massimo di 1.000 note	3,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
3.2	Rilascio di copia, per ogni richiesta di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
4	Anagrafe Immobiliare Integrata		
4.1	Consultazioni: per ogni richiesta	5,00	
4.2	Attestazioni: per ogni richiesta	20,00	
Servizi Catastali			
Numero d'ordine	Operazioni	Tariffa in euro	NOTE
5	Consultazione degli atti catastali		
5.1	Consultazione di documenti cartacei: per ogni documento richiesto	5,00	Il medesimo importo è dovuto per la consultazione telematica di documenti cartacei



Allegato 2 – Imposte ipotecaria e catastale

5.1.1	Consultazione presso gli uffici della base informativa censuaria e della mappa catastale: per unità immobiliare, per particella terreni, per soggetto, per elenchi di immobili con estrazioni di dati selezionati e ogni altra consultazione	3,00	Lo stesso tributo è dovuto per la consultazione integrata della base informativa finalizzata alla dichiarazione degli immobili al catasto fabbricati. Lo stesso tributo è dovuto per il rilascio di atti del catasto fondiario. Il tributo non è dovuto per le consultazioni ed estrazioni di dati parziali finalizzate alla fase di ricerca.
6	Certificati, attestazioni, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali		
6.1	Per ciascun certificato, attestazione, copia o estratto	30,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, l'importo dovuto è ridotto alla metà. L'estratto di mappa in formato digitale è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico e contiene particelle presenti in un solo foglio di mappa.
7	Aggiornamento banca dati catastale		
7.1	per ogni domanda di voltura	70,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare
7.2	per ogni voltura da atto registrato con modalità telematiche, ivi comprese le dichiarazioni di successione, nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario	70,00	Il tributo si applica una sola volta, per ogni adempimento unico telematico e per ogni autonomo negozio che genera voltura contenuto nell'atto registrato, indipendentemente dal numero dei comuni e dal numero di catasti interessati dalla voltura.
7.3	per ogni immobile oggetto di autonomo censimento in Catasto Fabbricati, di nuova costruzione ovvero derivato da dichiarazione di variazione, inclusi quelli di utilità comune	70,00	
7.4	per ogni tipo	70,00	
Gli importi delle ispezioni ipotecarie sono ridotti del 20 per cento per le richieste effettuate per via telematica.			



Allegato 2 – Imposte ipotecaria e catastale



Allegato 2 – Imposte ipotecaria e catastale

TARIFFA

Art.	Indicazione della formalità	Imposte dovute		Note
		Fisse	Proporzionali	
1	Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi e dei certificati di successione di cui all'articolo 75 del testo unico		2 per cento	<p>L'imposta si applica nella misura fissa di euro 200,00 per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di euro 200 per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste, in materia di acquisto della prima abitazione, dalla tariffa, parte I, articolo 1, comma 1, secondo periodo, di cui all'allegato 1 al presente testo unico.</p>
2	Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi		3 per cento	
3	Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni, di atti a titolo oneroso a favore di altri enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, nonché a favore di altri enti pubblici se il trasferimento è disposto per legge	euro 200,00		Per le trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore degli enti pubblici soggetti ad imposta proporzionale di registro di cui all'articolo 1 della tariffa, parte I, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna.



Allegato 2 – Imposte ipotecaria e catastale

4	Trascrizioni di cui al precedente articolo 1 per conferma o rettifica di altra euro trascrizione dello stesso atto, sentenza o 200,00 certificato			
5	Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile, di contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati, di atti di fusione o di scissione euro di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, nonché di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione			Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall'apertura della successione si applica l'imposta proporzionale indicata all'articolo 1.
6	Trascrizione degli atti e documenti indicati negli articoli 484 e 2648 del codice civile	200,00 euro		
7	Iscrizioni e rinnovazioni		2 per cento	Se trattasi di rinnovazione l'aliquota è ridotta a metà.
8	Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o rettifica di altra iscrizione o rinnovazione	200,00 euro		
9	Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata l'imposta proporzionale	200,00 euro		
10	Annotazioni per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno sul credito garantito; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo		2 per cento	
11	Annotazioni e iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario		0,50 per cento	
12	Annotazioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 in ripetizione di altra per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per la	200,00 euro		



Allegato 2 – Imposte ipotecaria e catastale

	cui annotazione sia stata pagata l'imposta proporzionale			
13	Annotazioni per restrizione di ipoteca	0,50 per cento	L'imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca, sul valore degli immobili liberati risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.	
14	Annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno	0,50 per cento	L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione.	
15	Qualunque altra annotazione non specificamente contemplata	euro 200,00		



Allegato 3 – Imposta di bollo

TABELLA

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto

Articolo 1

1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Articolo 2

1. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare e altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.

Articolo 3

1. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui all'articolo 16 della tariffa, allegato 3 e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e le relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.

Articolo 4

1. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 154 del presente testo unico.

Articolo 5

1. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

2. Verbali, decisioni e relative copie delle Corti di giustizia tributaria nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

3. Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie a esclusione dei repertori tenuti dai notai.

4. Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dell'agente della riscossione.

5. Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.

6. Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.



Articolo 6

1. Fatture e altri documenti di cui agli articoli 9 e 10 della tariffa, allegato 3 riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
2. Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Articolo 7

1. Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 19 della presente tabella.

Articolo 8

1. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi o garantiti dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze e altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva della tariffa, allegato 3, parte I, articolo 9, comma 3; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.
2. Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione, la negoziazione o la compravendita di detti titoli.
3. Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

Articolo 9

1. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni e attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette a ottenere il rilascio dei medesimi.
2. Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.
3. Quietanze relative a oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.



Articolo 10

1. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti e associazioni di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 11

1. Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuata dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

Articolo 12

1. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.
2. Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
3. Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso i centri per l'impiego.

Articolo 13

1. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari e alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

Articolo 14

1. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo e in quella dell'infanzia nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
2. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.
3. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

Articolo 15

1. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
2. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi relativi a controversie:
 - a) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari;



- b) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
 - c) in materia di pensioni dirette o di riversibilità;
3. Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti ai centri per l'impiego o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
 4. Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e dei provvedimenti di cui al comma 3.
 5. Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

Articolo 16

1. Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione e i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza e all'affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali.

Articolo 17

1. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedisce capacità motorie permanenti.

Articolo 18

1. Domande per ottenere certificati e altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.
2. Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 19

1. Bollette e altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
2. Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.
3. Fatture emesse in relazione a esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.
4. Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.



5. Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 135 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture e agli altri documenti relativi alle operazioni intraunionali.

Articolo 20

1. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.

Articolo 21

1. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

Articolo 22

1. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

2. Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;

b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;

c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) per gli indigenti.

Articolo 23

1. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

Articolo 24

1. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

2. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

Articolo 25

1. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia.



Articolo 26

1. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Articolo 27

1. Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti.

Articolo 28

1. Biglietti e abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.

Articolo 29

1. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziale e di società di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'articolo 2161 del codice civile e documenti con simili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.

Articolo 30

1. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.

Articolo 31

1. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.

Articolo 32

1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.

Articolo 33

1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.



Articolo 34

1. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.

Articolo 35

1. Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 126-viciesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



Allegato 3 – Imposta di bollo**TARIFFA****Parte I****Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine****Articolo della tariffa 1**

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio	Fisse euro 16,00	Proporzionali 1. Contrassegno telematico.	1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salvo specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2014, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.



		<p>2. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.</p>	
		<p>2. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile:</p> <p>a) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti</p>	<p>1. Quando la formalità ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.</p> <p>euro 230,00</p>



<p>b) per gli atti di cui alla lettera a) che comportano anche formalità nel registro delle imprese</p>	<p>euro 300,00</p>	<p>2. Quando la formalità ipotecaria, la valutazione catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 4 vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.</p>
<p>c) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari</p>	<p>euro 155,00</p>	
<p>d) per gli atti di cui alla lettera c) che comportano anche formalità nel registro delle imprese</p>	<p>euro 225,00</p>	
<p>e) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n.499)</p>	<p>euro 125,00</p>	<p>f) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese</p>



<p>pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:</p> <p>a) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese euro 156,00</p> <p>b) per le procure, deleghe e simili euro 30,00</p> <p>c) per gli atti di cessione di quote sociali euro 15,00</p> <p>d) per tutti gli altri atti euro 45,00</p>	<p>4. Domande, denunce e atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese e inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 per ciascuna domanda, denuncia o atto:</p> <p>a) se presentate da ditte individuali euro 17,50</p> <p>b) se presentate da società di persone euro 59,00</p> <p>c) se presentate da società di capitali euro 65,00</p>	<p>2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.</p> <p>3. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>5. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale e atti allegati, successive formalità e istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'ufficio italiano brevetti e marchi e inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:</p> <p>a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori</p> <p>euro 48,00</p> <p>b) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:</p> <p>1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;</p> <p>2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;</p> <p>3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito</p> <p>euro 16,00</p>	<p>3. L'imposta di cui al comma 5 è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione.</p>	<p>4. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



c) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati	euro 80,00
d) per ogni istanza di annotazione	euro 16,00
e) per istanze diverse dalle precedenti	euro 16,00



Articolo della tariffa 2

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti, per ogni foglio	Fisse	Proporzionali	<p>1. Contrassegno telematico.</p> <p>1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.</p> <p>2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.</p> <p>3. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari, di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, euro 16,00.</p> <p>4. Contratti relativi a utenze di servizi di pubblica utilità a rete, per ogni</p>



		contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, euro 16,00.
		5. Dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo della tariffa 3

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, per ogni foglio	Fisse	Proporzionali	<p>1. Contrassegno telematico: per gli atti diretti agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale ovvero con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p> <p>2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro</p> <p>1. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta.</p> <p>2. Non sono soggette all'imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati all'amministrazione competente.</p>



	<p>generale dei testamenti è assolta applicazione contrassegno telematico sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile applicato contrassegno telematico relativo al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.</p>	<p>3. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, all'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>4. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 2 è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.</p> <p>2. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994,</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162</p>	<p>euro 16,00</p>	<p>1. Contrassegno telematico e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>	<p>1. L'imposta è assolta con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>	<p>1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'articolo 1, comma 2.</p>
<p>3. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 2678 del codice civile, nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile, per ogni foglio</p>	<p>euro 16,00</p>	<p>4. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 2, dal comma 5 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2</p>	<p>1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi</p>	
		<p>5. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a) e d), ovvero non soggetti a registrazione:</p>		



a) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile	dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.
b) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari	euro 108,00

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali	
1. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta, per ogni foglio	Euro 16,00	1. Contrassegno telematico; per gli atti rilasciati dagli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi; per gli atti rilasciati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale ovvero con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	1. Per le copie dichiarate conformi all'imposta, salvo specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. 2. Sono esenti dall'imposta: a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso; b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale; c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri

Articolo della tariffa 4



	<p>2. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, per ogni certificato euro 85,00</p> <p>3. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia delle entrate, attestazioni di conformità euro 28,00</p> <p>4. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché quelli degli enti dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;</p> <p>d) denunce di smarrimento e relative certificazioni;</p> <p>e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2° grado.</p>	<p>2. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato.</p> <p>3. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli uffici dell'Agenzia dell'entrata competenti per territorio.</p> <p>3. L'imposta è assolta in modo virtuale, con disposizione di pagamento per via telematica ovvero con pagamento a intermediario convenzionato.</p> <p>4. L'imposta di importo forfetario è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa.</p> <p>5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 4 è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta	euro 16,00	1. Contrassegno telematico.
5. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio, per ogni foglio	euro 16,00	1. Contrassegno telematico.
6. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile, per ogni foglio	euro 16,00	

Articolo della tariffa 5

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
1. Cambiali: a) emesse e pagabili nello Stato b) emesse nello Stato e pagabili all'estero	Fisse 12 per mille 9 per mille	Proporzionali 1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 141 comma 1, lettera a), del presente testo unico, aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta. 2. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al	1. Non è dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento. 2. Resta fermo l'articolo 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.



	<p>bollo mediante contrassegno telematico, modelli propri stampati o litografati di cambi e di qualsiasi somma, purché detti modelli rechino l'indicazione dell'impresa emittente.</p> <p>2. Vaglia cambiari all'ordine di banche di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</p>	<p>11 per mille</p> <p>3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario è soggetta all'imposta propria della cambiaria; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria è soggetta all'imposta prevista dall'articolo 2 della presente tariffa.</p>
	<p>0,1 per mille</p> <p>3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni</p>	<p>1. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambi di cui al comma 3, moduli propri stampati o litografati. I moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici dell'Agenzia delle entrate o agli uffici postali. Se gli istituti di credito</p>



	<p>subordinano l'accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del comma 3, compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in essa sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici dell'Agenzia delle entrate insieme con le cambiali. Si considerano non in regola con l'imposta di bollo le cambiali assoggettate alla medesima imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.</p>
	<p>1. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al comma 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei provventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente.</p>
	<p>4. Cambiali accettate da banche di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei provventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia e aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché 0,1 per mille</p>



<p>5. Cambiali agrarie rilasciate ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</p>	<p>0,1 per mille</p>	<p>1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera a), del presente testo unico aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta.</p> <p>2. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono concedere alle banche e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre all'imposta di bollo, mediante contrassegno telematico, modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli recino l'indicazione delle banche e degli altri enti.</p>
<p>6. Cambiali emesse in relazione a operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601</p> <p>7. Cambiali e titoli equivalenti di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia:</p>	<p>0,1 per mille</p>	<p>1. I titoli di cui al comma 7, lettera a), non sono soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo, ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento, nell'ambito della legge 24 maggio</p>



<p>a) all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento;</p> <p>b) all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere g) ed h), della stessa legge</p> <p>8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca europea degli Investimenti (BEI), e dal Consiglio d'Europa (articolo 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e articolo 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796)</p>			0,1 per mille	1977, n. 227, e sempreché attengano a operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al comma 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.
		1. Come al punto 1.	0,1 per mille	1. Come al punto 1.

Articolo della tariffa 6

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa		Le stesse imposte stabilite per le cambiali	1. Contrassegno telematico.	<p>1. Come all'articolo 5.</p> <p>2. Le delegazioni non negozabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'articolo 2 della presente tariffa.</p>



		3. All'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondersi mediante contrassegno telematico sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni e altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo della tariffa 7

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Assegni bancari:			1. Contrassegno telematico.	1. Non è dovuta l'imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo, né in caso di protesto per mancanza di fondi.
a) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, per ogni assegno euro 0,258			2. Contrassegno telematico.	2. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data



		non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione.
		3. Per gli assegni tratti su banche estere l'imposta è dovuta all'atto della loro negoziazione presso la banca che per prima li negozia.

Articolo della tariffa 8

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali	
1. Assegni circolari: a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 b) emessi in difformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736	6 per mille per ogni anno Le stesse imposte stabiliti per le cambiali	1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 2. Contrassegno telematico.	1. Non è dovuta l'imposta per le girate e per la quietanza. 2. L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato all'unità di euro superiore, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro



		<p>trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.</p> <p>3. Per le banche aventi più succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in cui si trova la sede principale.</p>
2. Vaglia cambiari della Banca d'Italia	4 per mille per ogni anno	<p>1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p> <p>1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta.</p> <p>2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.</p> <p>3. Non sono soggetti a imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.</p>



Articolo della tariffa 9

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecunaria, per ogni esemplare	Fixe	Proporzionali	<p>1. Contrassegno telematico.</p> <p>2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro e altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi.</p> <p>3. Per le quietanze rilasciate dagli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'imposta è riscossa dagli uffici stessi.</p> <p>euro 2,00</p>
2. Estratti di conti, nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi			<p>1. Per le ricevute e le quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente.</p> <p>2. L'imposta non è dovuta:</p> <p>a) quando la somma non supera euro 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;</p> <p>b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;</p> <p>c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.</p> <p>3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.</p> <p>1. Contrassegno telematico.</p> <p>1. Contrassegno telematico.</p>



benestari quando la somma supera euro 77,47, per ogni esemplare	<p>3. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, per ogni esemplare con periodicità annuale:</p> <p>a) se il cliente è persona fisica b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica</p> <p>euro 34,20</p> <p>euro 100,00</p>	<p>1. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.</p> <p>2. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici di Poste Italiane S.p.a. relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 3, e negli articoli 7, comma 1, lettera a), 9, commi 1 e 2, e 10. La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del</p>
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera, in ogni caso, inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>prima del 1° gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 2,00, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.</p>
<p>4. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a crypto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera C- sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei, di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.</p>	<p>1 per mille anno per il 2012 1,5 per mille per l'anno 2013 2 per mille a decorrere dall'anno 2014</p>



Articolo della tariffa 10

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali	
1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso, presso le banche, per ogni esemplare: quando la somma non supera euro 129,11	euro 2,00	1. Contrassegno telematico	1. Non è dovuta imposta per la quietanza. 2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.
oltre euro 129,11 fino a euro 258,23	euro 2,58		
oltre euro 258,23 fino a euro 516,64	euro 4,65		
oltre euro 516,64	euro 6,80		

Articolo della tariffa 11

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali	
1. Libri e registri: a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del codice	1. Contrassegno telematico da applicarsi sull'ultima pagina numerata o con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di	1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni versamento utilizzabile.	



civile, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine	euro 16,00	cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
		2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta può essere assolta con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; in tal caso, gli estremi del versamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.

Articolo della tariffa 12

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annulli legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice, per ogni foglio	Fisse	Proporzionali	1. Contrassegno telematico.



Articolo della tariffa 13

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali	
1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del codice civile, per ogni foglio	euro 16,00	1. Contrassegno telematico.	

Articolo della tariffa 14

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali	
1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali	euro 16,00	1. Contrassegno telematico.	1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale.

Articolo della tariffa 15

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali	
1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali, per ogni foglio	euro 16,00	1. Contrassegno telematico. 2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti	1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile,



	<p>civili sono redatti su carta libera, con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante contrassegno telematico o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nelle misure di seguito indicate:</p> <p>a) davanti al giudice di pace euro 46,48;</p> <p>b) davanti al Tribunale:</p> <p>1) per i procedimenti di cognizione euro 54,23;</p> <p>2) per i procedimenti di esecuzione immobiliare euro 123,95;</p> <p>3) di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera euro 2.582,28, euro 61,97;</p> <p>c) davanti alla Corte di appello euro 46,48;</p> <p>d) davanti alla Corte di cassazione: euro 30,99;</p> <p>e) per i procedimenti speciali euro 30,99.</p> <p>3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.</p> <p>4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.</p> <p>5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, i contrassegni e</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato e al tribunale amministrativo regionale nella misura di 92,96 euro, con le modalità di cui al punto 2.</p> <p>4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.</p> <p>5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, è assolta mediante contrassegno telematico.</p> <p>6. Per le procure speciali alle litigie apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di</p> <p>le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.</p> <p>6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare i contrassegni o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostrò indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicati i contrassegni o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fasciolo di ufficio.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>procedura civile, e loro certificazioni, per procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (articolo 119 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con contrassegno telematico.</p> <p>2. Ricorsi, opposizioni e altri atti difensivi presentati per via telematica alle Corti di giustizia tributaria, per ciascun atto euro 24,00</p> <p>3. Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualiasi grado e specie, per ogni foglio euro 16,00</p> <p>4. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile euro 54,00</p>	<p>1. L'imposta è assolta tramite disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento a intermediario convenzionato.</p> <p>1. Contrassegno telematico.</p> <p>1. Modalità di cui all'articolo 3 del testo unico al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>	<p>1. L'imposta è dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi.</p> <p>1. Non sono soggetti a imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti ai giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni.</p> <p>1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali	
1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale: a) cauzioni e costituzioni di parte civile, per ogni foglio b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della Corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela, per ogni foglio	euro 16,00	<p>1. Contrassegno telematico.</p> <p>2. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>	<p>1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.</p>
2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale, per ogni foglio	euro 16,00	1. Contrassegno telematico.	



Articolo della tariffa 17

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali	
1. Conti dei curatori e altri amministratori giudiziari, per ogni foglio		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine.
	euro 16,00		

Articolo della tariffa 18

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali	
1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui ai	



amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari, per ogni ricevuta	euro 16,00	decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo, per ogni documento	euro 16,00	

Articolo della tariffa 19

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
1. Atti e documenti di cui all'articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'articolo 1341 del codice civile, per ogni foglio o esemplare	Fisse	Proporzionali	1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
	euro 16,00		1. L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.

Articolo della tariffa 20

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra	Fisse	Proporzionali	1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
			1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso a condizione che presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate sia



casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di un'impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e propri ausiliari, intermediari o spedizionieri, per ogni foglio o esemplare	decreto marzo 2025, n. 33.	legislativo 24	depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
		2. Le qualifiche debbono risultare dall'intestazione degli atti.	

Articolo della tariffa 21

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni, per ogni foglio o esemplare	Fisse Proporzionali euro 16,00		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

Articolo della tariffa 22

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o	Fisse Proporzionali euro 16,00		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e



regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità, per ogni foglio o esemplare	euro 16,00	di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------

Articolo della tariffa 23

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali	
1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli e altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere, per ogni foglio o esemplare	euro 0,52	1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	

Articolo della tariffa 24

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali	



1. Titoli di credito provenienti dall'estero:	a) cambiari	Nella stessa misura stabilita per le cambiali emesse nello Stato.		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	2 Contrassegno telematico. Per le cambiali assoggettate all'imposta di bollo o a imposta a questa assimilabile da parte di stati esteri, l'imposta è ridotta alla metà.		
		b) cambiari e titoli equivalenti, di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 24 maggio 1977, emessi all'estero all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni di finanziamento o all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere g) e h), della stessa legge,	0,1 per mille				



Articolo della tariffa 25

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti diversi da quelli indicati nell'articolo 24, documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all'imposta			1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	1. Quando l'imposta è commisurata al valore dell'atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

Articolo della tariffa 26

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate, per ogni esemplare	euro 16,00		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	



Articolo della tariffa 27

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali	
1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione:		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	
a) per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto b) per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto	euro 16,00	euro 16,00	



Allegato 4 – Imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni

Prospetto dei coefficienti

Età del beneficiario	Coefficienti
da 0 a 20	38
da 21 a 30	36
da 31 a 40	34
da 41 a 45	32
da 46 a 50	30
da 51 a 53	28
da 54 a 56	26
da 57 a 60	24
da 61 a 63	22
da 64 a 66	20
da 67 a 69	18



da 70 a 72	16
da 73 a 75	14
da 76 a 78	12
da 79 a 82	10
da 83 a 86	8
da 87 a 92	6
da 93 a 99	4

Il prospetto era già in vigore per l'imposta di registro, dal 1° gennaio 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 21 dicembre 2023.

Tale prospetto è stato esteso anche all'imposta sulle successioni e donazioni dall'articolo 1, comma 1, lett. fff), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: Decreto legislativo che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti

Amministrazione proponente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Referente ATN: Ufficio legislativo finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti è stato disposto in attuazione dell'articolo 21 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 (*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*), che ha delegato il Governo a adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con il presente decreto legislativo è, quindi, approvato il testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti. Tale testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni all'adozione degli appositi decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

Quanto ai profili di carattere procedimentale, l'art. 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all'articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l'espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all'assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l'art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l'adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all'articolo 1) che non prescrive la preventiva acquisizione dell'avviso del Consiglio di Stato.

La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l'intera riforma fiscale.

A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l'aggravamento procedurale sopra richiamato.

L'intervento si colloca tra le misure attuative della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”; riforma che rappresenta una delle priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e contribuire alla sua ripresa economica e sociale.

Il provvedimento è coerente con il programma di governo.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale vigente è composto dalle seguenti normative di riferimento:

- **Imposta di Registro:** articoli da 1 a 50, da 54 a 68, 77, e da 79 a 81, la tariffa, la tabella e il prospetto dei coefficienti del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; articolo 1, commi 2 e 3, articolo 2, commi 2 e 3, e articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; articolo 9, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; articolo 66, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; articolo 73, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 13, comma 51, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; articolo 16, commi 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 3, comma 16, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; articolo 1, comma 813, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 2, comma 1 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.
- **Imposta ipotecaria e catastale:** articoli da 1 a 8, 10, 11, da 14 a 16, da 18 a 21, la tariffa e la tabella di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
- **Imposta sulle successioni e donazioni:** articoli da 1 a 3, da 4-bis a 9 e da 11 a 33, da 36 a 46, da 48 a 49, da 55 a 56, da 57 a 59-bis, 62 e il prospetto dei coefficienti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637; articolo 14, comma 2, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383; articolo 1, comma 640, lett. d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 1, comma 158, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- **Imposta di bollo:** articoli da 1 a 6, da 8 a 23, 25, comma 3-bis, da 30 a 33, da 38 a 42, la tariffa allegato A e la tabella allegato B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articolo 1, comma 1108, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

- **Imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione:** articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- **Imposta sul valore delle attività finanziarie estere:** articolo 19, commi da 18 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Nel testo unico sono, altresì, raccolte e sistematizzate le seguenti disposizioni concernenti i regimi sostitutivi e le agevolazioni relative alle imposte oggetto del testo unico:

- articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 319;
- articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
- articolo 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
- articolo 4 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
- articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74;
- articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
- articolo 7, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- articolo 66, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- articolo 1-bis, comma 5 della legge 13 gennaio 1994, n. 43;
- articolo 14-bis, comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86;
- articolo 22 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- articolo 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 656;
- articolo 14, commi 1 e 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;
- articolo 7, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- articolo 35, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- articolo 1, commi 275 e 280 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- articolo 11-*quinquies*, comma 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- articolo 17, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- articolo 35, commi 10-*ter* e 10-*ter.1*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- articolo 2, comma 26, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- articolo 2, commi 4-bis e 4-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
- articolo 17, commi 1 e 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- articolo 10, commi 2 e 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- articolo 1, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- articolo 1, comma 737 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con legge 29 luglio 2014, n. 106;

- articolo 19, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
- articolo 1, commi 57 e 907, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- articolo 48, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- articolo 25, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
- articolo 7 della legge 15 marzo 2024, n. 36.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

In coerenza con un approccio compilativo, le disposizioni vigenti sopra richiamate sono state trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame. Dal punto di vista della tecnica di redazione il testo unico prevede la sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto.

Le integrazioni e modifiche operate alle norme raccolte rispondono principalmente a esigenze di coordinamento della normativa vigente di fonte primaria, mediante interventi necessari a seguito di modificazioni espresse, puntuali, apportate da leggi successive (novellazione formale e sostanziale).

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) e del rispetto del principio del pareggio del bilancio (art. 81), nonché sotto il profilo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) e del rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53).

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non si è a conoscenza di progetti di legge su materia analoga.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, l'intervento è coerente con l'obiettivo: semplificazione della legislazione del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU).

La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto della legge.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La normativa recata dallo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state utilizzate e/o introdotte nuove definizioni normative che non siano già appartenenti al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti, anche con riferimento alle successive modificazioni ed integrazioni dei medesimi.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non c'è stato ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

È stata disposta l'abrogazione espressa delle disposizioni da ritenersi superate o incompatibili (già implicitamente abrogate). Non risultano effetti abrogativi impliciti. Il provvedimento dispone, all'articolo 203, l'abrogazione espressa delle disposizioni il cui contenuto è ripreso nel corpus del testo unico o che non sono state trasfuse nel testo unico, avendo esaurito la loro portata applicativa, o perché superate dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Per completezza, si fa presente che l'art. 202 del presente testo unico riproduce una disposizione di interpretazione autentica (articolo 9, comma 1, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410) che vien ricondotta all'interno del testo unico e, contestualmente abrogata (art. 203, comma 1, lett. ee).

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, ad eccezione dell'articolo 1, comma 6, della stessa legge n. 111 del 2023 che prevede l'eventuale adozione di decreti legislativi integrativi/correttivi.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Nella predisposizione del decreto legislativo in esame sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, non ritenendosi necessarie specifiche elaborazioni statistiche, anche in considerazione del carattere compilativo del presente testo unico. Pertanto, non è stato necessario commissionare all'ISTAT elaborazioni statistiche ad hoc, trattandosi di una riconoscione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore dei tributi in materia di registro e altri tributi indiretti alla quale non risultano ascrivibili effetti finanziari.



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D132/25

Roma, 11-07-2025

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 18 giugno 2025, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (atto Governo n. 275), Le invio copia dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 10 luglio 2025.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante “Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti”.

Rep. atti n. 82/CU del 10 luglio 2025.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 10 luglio 2025:

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia;

VISTO, in particolare, il comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 111 del 2023, il quale dispone che, qualora gli schemi dei decreti legislativi siano suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, essi sono trasmessi alla Conferenza unificata, per l’acquisizione dell’intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO, inoltre, l’articolo 21 della legge n. 111 del 2023, recante “Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario”, il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi ivi indicati;

VISTA la nota prot. DAGL n. 5178 del 18 giugno 2025, assunta, in pari data, al prot. DAR n. 10209, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2025, corredata delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’acquisizione dell’intesa della Conferenza unificata;

CONSIDERATO che, con la predetta nota, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, nel segnalare l’urgenza, ha rappresentato che lo schema di provvedimento è stato contestualmente trasmesso, con riserva, al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento al fine di acquisire i pareri delle competenti Commissioni parlamentari prima della sospensione feriale delle relativa attività, in ragione della necessità di disporre quanto prima, anche in favore di contribuenti e operatori del settore, di un quadro sistematico delle disposizioni vigenti, aggiornato sulla base dei più recenti interventi di attuazione della riforma fiscale;

VISTA la nota prot. DAR n. 10293 del 19 giugno 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto e la relativa documentazione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione per il giorno 26 giugno 2025;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la comunicazione del 26 giugno 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 10763, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento recante una proposta di modifica dello schema di decreto in argomento, relativa ai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro, con particolare riguardo ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria che comportano una condanna a favore della Pubblica amministrazione, nei casi in cui la stessa abbia agito per la tutela dell'ambiente;

VISTA la nota prot. DAR n. 10794 del 26 giugno 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso alle amministrazioni interessate la sopra citata comunicazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 26 giugno 2025, nel corso della quale:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto, segnalando che la proposta emendativa sopra indicata costituiva una proposta non vincolante in ragione della natura compilativa del testo unico in argomento;

- l'UPI ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 10 luglio 2025 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, con una proposta di norma rimessa alla valutazione del Governo, contenuta nel documento inviato telematicamente che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1);

- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

CONSIDERATO che il Presidente di questa Conferenza ha comunicato che la sopra indicata proposta normativa, non costituendo una condizione, verrà sottoposta alla valutazione del Sottosegretario per l'economia e le finanze;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante "Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
MMC M



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

10-7-2025



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/73/CU01/C2

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO E
ALTRI TRIBUTI INDIRETTI”**

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Il Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

Lo schema di decreto legislativo definisce il testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti, recante la disciplina dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo, imposta di bollo su valori scudati ed attività finanziarie, imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere cd. IVAFE). Il testo unico ha carattere compilativo persegue la finalità di una puntuale ricognizione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell’area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal Legislatore per il riassetto delle predette disposizioni mediante l’adozione di appositi decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere l’intesa in Conferenza Unificata sugli schemi di decreti legislativi ai sensi del comma 2, dell’articolo 1, della legge 111/2023, qualora vi siano effetti finanziari sui bilanci degli enti territoriali.

Per questo schema di decreto legislativo, **non si ravvisano impatti finanziari sui bilanci delle Regioni e delle Province autonome.**

Ancorché si tratti di un Testo Unico, valuti il Governo, la proposta allegata senza oneri per la finanza pubblica riguardante il pagamento delle imposte di Registro per la registrazione delle sentenze di condanna dei responsabili delle contaminazioni ambientali: ove i Comuni riescono ad ottenere la condanna dei soggetti responsabili, si vedono costretti in maniera solidale a pagare una imposta di registro di importo molto elevato, proporzionale al valore economico riconosciuto nell’atto di

condanna, tenendo conto che l'azione di rivalsa è comunque obbligatoria per legge (DLGS 152/2006). L'emendamento mira a eliminare il pagamento da parte dei Comuni, mantenendolo in capo ai soli responsabili della contaminazione.

Si esprime avviso favorevole all'intesa.

Proposta di modifica del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

Art. 58 - Soggetti obbligati al pagamento

All'art. 58 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti è aggiunto il seguente comma:

"3. Nel caso in cui i provvedimenti di condanna cui al comma 2 del presente articolo, registrati in deroga all'articolo 20, comma 1, ineriscono una obbligazione risarcitoria o indennitaria, nonché qualsiasi tipo di ripetizione o rimborso di spese, a favore della Pubblica Amministrazione per attività svolte in materia ambientale, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta solo alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo".

Relazione illustrativa

La presente proposta normativa intende intervenire sulla disciplina relativa ai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro, con particolare riguardo ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria che comportano una condanna al pagamento di somme a favore della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui la stessa abbia agito per la tutela dell'ambiente. Tali fattispecie riguardano obblighi risarcitorii, indennitari, di ripetizione o rimborso spese, connessi ad attività pubbliche svolte per finalità ambientali.

Attualmente, la normativa in materia di imposta di registro stabilisce che ad essere obbligate al pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari siano le parti in causa, solidalmente tra loro; conseguentemente, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate può rivolgersi contemporaneamente alle due o più parti in causa, notificando un avviso di liquidazione con il quale si richiede il versamento dell'imposta dovuta. Per i provvedimenti giudiziari di condanna, compresi quelli ex art. 633 c.p.c., si prevede la registrazione anche in assenza del pagamento dell'imposta. L'imposta è successivamente richiesta alla parte condannata alle spese o al debitore inadempiente. Qualora il recupero nei confronti di tale soggetto risulti infruttuoso, la responsabilità si estende in solido alle altre parti del giudizio (creditore incluso). I termini per la riscossione nei confronti di questi ultimi restano sospesi fino all'insuccesso dell'azione principale.

La disciplina vigente non offre un'adeguata tutela alle Pubbliche Amministrazioni che, a seguito di sentenze di condanna emesse nei confronti di soggetti privati, hanno ottenuto il riconoscimento di risarcimenti per le attività ambientali svolte - quali, ad esempio, interventi di bonifica - in sostituzione dei responsabili dell'inquinamento rimasti inerti e inadempienti rispetto agli obblighi previsti dalla normativa ambientale. In tali circostanze, dopo aver sostenuto direttamente le spese necessarie per il ripristino ambientale, aver promosso con esito favorevole azioni giudiziarie di rivalsa, e nonostante la mancata integrale soddisfazione del credito nella fase esecutiva, le Amministrazioni si trovano anche gravate dall'obbligo solidale al pagamento dell'imposta di registro. Nella maggior parte dei casi, i soggetti condannati non solo non provvedono al rimborso delle spese di bonifica a favore degli

enti pubblici, ma si rendono anche inadempienti rispetto al versamento dell'imposta stessa, aggravando ulteriormente il danno subito dalla collettività.

Con l'aggiunta del comma 3 si prevede che, qualora un provvedimento giudiziario di condanna riguardi una obbligazione risarcitoria, indennitaria, o di rimborso a favore della Pubblica Amministrazione, derivante da attività in materia ambientale, l'imposta di registro è richiesta esclusivamente al soggetto condannato al pagamento o al debitore nei cui confronti un decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo, senza estensione automatica della responsabilità ad altri soggetti. La finalità della novella è quella di limitare l'obbligo solidale al solo soggetto condannato, evitando di estendere la responsabilità per l'imposta di registro ad altri soggetti, come nel caso generale previsto dal comma 2.

Ciò consente di tutelare l'azione della Pubblica Amministrazione, evitando che questa possa, in quanto parte processuale, essere coinvolta nel pagamento in solido dell'imposta e favorire l'efficacia dei provvedimenti giudiziari di condanna in ambito ambientale.

Roma, 10 luglio 2025